SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero delle comunicazioni

DETERMINAZIONE 19 luglio 2006.

Approvazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande delle emittenti radiofoniche locali per l'ammissione ai contributi di cui al decreto 1º ottobre 2002, n. 225, per l'anno 2003.

06A07318

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2006, n. **242.**

Abrogazione delle norme in materia di partecipazioni in società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono abrogati:

a) il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, in materia di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici;

b) il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2005, n. 131, in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BONINO, *Ministro del commercio internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1041):

Presentato dal Ministro per lo sviluppo economico (BERSANI), dal Ministro del commercio internazionale (BONINO), dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 9 giugno 2006.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 15 giugno 2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 27, 28 giugno 2006; il 4, 11, 12 luglio 2006.

Esaminato in aula il 18 luglio 2006 ed approvato il 19 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 846):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 20 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 14ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 26 luglio 2006.

Esaminato in aula ed approvato il 28 luglio 2006.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192 (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici) convertito in legge, dall'art. 1, legge 20 luglio 2001, n. 301 (*Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2001, n. 170) abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2001, n. 120.

— Il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 13 luglio 2005, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2005, n. 161) abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2005, n. 111.

06G0261

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 24 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelbottaccio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelbottaccio (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Amerigo Niro;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Campobasso in data 7 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con la sentenza del 26 ottobre 2005 e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte suprema di cassazione datata 12 aprile 2006, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castelbottaccio (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelbottaccio (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Amerigo Niro.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Campobasso del 7 luglio 2005, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 26 ottobre 2005, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte di cassazione, datata 12 aprile 2006, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelbottaccio (Campobasso).

Roma, 17 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07306

DECRETO 24 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Celiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Villa Celiera (Pescara) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenzo Di Luzio;

Considerato che, in data 15 giugno 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villa Celiera (Pescara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa Celiera (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Di Luzio.

Il citato amministratore, in data 15 giugno 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Celiera (Pescara).

Roma, 17 luglio 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A07307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2006.

Integrazione dell'annualità 2005 e assegnazione dell'annualità 2006 dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 15/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le Amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione C(2006) 1542 del 12 aprile 2006, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE, che prevede per l'annualità 2006 l'attivazione per l'Italia di una quota comunitaria pari a 592.600.000,00 euro, comprensiva dell'anticipazione già corrisposta e della modulazione calcolata dalla Commissione europea, che comporta l'aumento della dotazione complessiva dell'intero periodo 2000-2006 da 4.512.300.000,00 euro a 4.624.200.000,00 euro;

Considerato altresì che l'art. 57.3 del richiamato regolamento CE n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Vista la nota n. 2852 del 6 giugno 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2006 per complessivi 592.600.000,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 601.159.892,61 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei Piani di sviluppo rurale, pari a complessivi 708.452.253,35 euro, faccia carico alle regioni e province autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualità 2006 un onere a carico delle medesime di 212.535.676,00 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 24/2005 del 16 giugno 2005 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2005, ammontante a 585.060.165,87 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 2852 del 6 giugno 2006, l'AGEA e gli altri organismi pagatori regionali hanno complessivamente erogato nell'annualità 2005 (16 ottobre 2004-15 ottobre 2005), per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, un importo complessivo di 1.423.623.548,85 euro, la cui quota di cofinanziamento statale è risultata pari a 605.199.923,04 euro;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa all'annualità 2005 è necessario disporre una nuova assegnazione per 20.139.757,17 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a copertura dei maggiori pagamenti erogati dagli Organismi pagatori;

Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo di rotazione, per assicurare il finanziamento della quota statale relativa all'annualità 2006 e dell'integrazione dell'annualità 2005, per l'attuazione delle misure incluse nei Piani di sviluppo rurale, è pari a 621.299.649,78 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 4 luglio 2006 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei Piani di sviluppo rurale è assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 621.299.649,78 euro, così composto:

1. 601.159.892,61 euro, quale assegnazione relativa all'annualità 2006;

2. 20.139.757,17 euro, quale assegnazione integrativa relativa all'annualità 2005;

2. L'importo di 601.159.892,61 euro, relativo all'annualità 2006, è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 105.243.315,27 euro, pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per 495.916.577,34 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei Piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2006, a 212.535.676,00 euro.

4. La quota complessiva di 621.299.649,78 euro, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli Organismi pagatori riconosciuti previa indicazione mensile dell'AGEA Coordinamento. Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

5. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2006, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le annualità del successivo periodo di programmazione.

6. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica per l'annualità di riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

7. Entro il 31 gennaio 2007 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate per l'esercizio finanziario comunitario 2006 con il presente decreto.

8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

9. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

10. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 117

06A07255

DECRETO 25 luglio 2006.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, variazione di prezzo e di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, modifica dei contenuti di nicotina di due marche di sigarette nonché previsione di ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 4 aprile 2006 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le istanze delle ditte Maga Team Srl e British American Tobacco Italia SpA per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista la richiesta della ditta Altadis Italia Srl per la modifica del contenuto dichiarato di nicotina di due marche di sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Sion Life Product Gmbh, Gallaher Italia Srl, Imperial Tobacco Italy Srl, International Tobacco Agency Srl, Vanderwood Italia Srl, Diadema SpA, Diplomatico Cigars Srl, MagaTeam Srl e Italian Blends Srl, intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Vista l'istanza intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigarette, presentata dalla ditta Gutab Sas;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

SIGARI NATURALI

Codice				
67	DA	TOSCANO ORIGINALE SELECTED	A	TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 10 SIGARI
671	DA	TOSCANO ORIGINALE SELECTED	A	TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 30 SIGARI

SIGARETTI NATURALI

737	DA	WILLEM II PRIMO	A	WILLEM II PRIMO GOLD CIGARILLOS

TRINCIATI PER PIPA

15768	DA	OCEAN LINER SWEET & MILD	A	OCEAN LINER SWEET & EASY

Art. 2.

Il contenuto di nicotina delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta nicotina a
GAULOISES BRUNES	0,50	0,70
GITANES CAPORAL	0,50	0,70

Art. 3.

La lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 3 del decreto direttoriale 3 maggio 2006, è sostituita dalla seguente:

b) trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 70 - 100 - 110 - 200;

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006, dalla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e dalla tabella *C* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
MARANELLO EDIZIONE NERA	0,8	10,0	10,0	170,00	20	3,40
MARANELLO N.1	0,8	10,0	10,0	165,00	20	3,30
MARANELLO N.2	0,6	7,0	7,0	165,00	20	3,30
NATURAL AMERICAN SPIRIT BLUE	1,0	9,0	10,0	210,00	20	4,20
NATURAL AMERICAN SPIRIT YELLOW	0,6	5,0	6,0	210,00	20	4,20
POLICE BLU	0,6	7,0	7,0	165,00	20	3,30
POLICE EDIZIONE ROSSA	0,8	10,0	10,0	170,00	20	3,40
POLICE ROSSA	0,8	10,0	10,0	165,00	20	3,30
WEST RICH BLUE	0,7	8,0	8,0	165,00	20	3,30
ZUNI	0,6	7,0	7,0	195,00	20	3,90

SIGARI

(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAO COMMEMORATIVO	1.950,00	6	58,50
CAO FLAVOURS BY CAO	660,00	6	19,80
CAO MX2 ROB	1.340,00	20	134,00
CAO MX2 ROB	1.340,00	1	6,70
CAO MX2 TORO	1.400,00	20	140,00
CAO MX2 TORO	1.400,00	1	7,00
DUE MONDI OSBA	600,00	4	12,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING LEGENDA	540,00	40	108,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING NOBILIS	780,00	40	156,00
EXCALIBUR ROYAL STERLING VALERE	700,00	40	140,00
IL PROFESSORE	500,00	5	12,50
L'ITALIANO	1.460,00	3	21,90
MASANIELLO	440,00	5	11,00
MONTECRISTO ROBUSTOS EDICION LIMITADA 2006	2.500,00	25	312,50
NERONE	1.840,00	3	27,60

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PARTAGAS SERIE D N.3 EDICION LIMITADA 2006	2.300,00	25	287,50
RAFFAELLO	1.400,00	10	70,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MERCADERES	2.400,00	25	300,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MURALLA	3.000,00	25	375,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA OFICIOS	1.600,00	25	200,00
THE GRIFFIN'S SPECIAL XXII EDITION 2006	1.800,00	10	90,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES BARRELL TUBOS	5.600,00	10	280,00
ZINO PLATINUM CROWN SERIES CHUBBY ESPECIAL TUBOS	4.800,00	10	240,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
MEMPHIS	100,00	40	4,00
NATURAL AMERICAN SPIRIT	130,00	35	4,55
PUEBLO 5	60,00	5	0,30
ROCKIES VIRGINIA	80,00	40	3,20
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	100,00	40	4,00
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	100,00	40	4,00

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
WAZIR APPLE FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR CHERRY FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR GRAPE FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR ORANGE FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR PEACH FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR PEAR FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR PINEAPPLE FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR ROSE FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR STRAWBERRY FLAVOUR	97,50	40	3,90
WAZIR TUTTI FRUTTI FLAVOUR	97,50	40	3,90

Art. 5.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 4 aprile 2006 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di sigarette, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti di provenienza extra UE

		Da € Kg Conv.le compreso dazio	A € Kg Conv.le senza dazio	dazio	€ Kg Conv.le compreso dazio	Pari a € Confezione
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	154,00	11,00	165,00	3,30
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	154,00	11,00	165,00	3,30
VICTORY SLIMS	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	154,00	11,00	165,00	3,30
VICTORY DE LUXE SLIMS	Conf. Ast. da 20 pezzi	160,00	154,00	11,00	165,00	3,30

La variazione di prezzo, relativa ai prodotti suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 190

06A07364

DECRETO 26 luglio 2006.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445 UDG;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché dei singoli provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debita-

mente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che la comunicazione ufficiale di aggiudicazione ai soggetti indicati nel seguente elenco è stata effettuata con il decreto direttoriale 13 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2004, n. 218:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	170	Bingo Com Srl	Ascoli Piceno
Avellino	1255	Giomax Srl	Ariano Irpino
Benevento	751	Bingo Srl	Benevento
Bergamo	1	Immobiliare Regina Srl	Bergamo
Bergamo	212	Costruzioni Begnini Spa	Romano di Lombardia
Cagliari	405	Supermercati G. F.	Capoterra
Cosenza	1086	Sogesa Srl	Corigliano Calabro
Genova	93	Bingo Srl	Lavagna
La Spezia	760	Fenelli Alessandro	La Spezia
Modena	1090	Coop. Tempo Libero Bingoo	Modena
Modena	400	Tecno Giochi Srl	Sassuolo
Parma	548	Il Quadrifoglio	Parma
Perugia	1013	Linea Bingo	Bastia
Piacenza	132	Bingo Piacenza di Biso Elisarita	Piacenza
Prato	105	Fineschi Antonio	Prato
Roma	1210	Bintegral Srl	Roma
Roma	1274	Universal Bingo	Roma
Roma	924	Playnet Srl	Roma
Roma	385	Domus Bingo Srl	Roma
Salerno	446	G. & G. Srl	Battipaglia
Sassari	838	Italiano Bingo Srl	Sassari
Teramo	878	L'Oasi del Bingo Snc	Tortoreto
Terni	299	Play Center Srl	Terni
Treviso	670	Gregory Srl	Villorba
Udine	331	Publifan Srl	Udine

Considerato che ai sensi del punto 11 del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, per ciascuna offerta è prestata la cauzione pari ad € 5.146,56 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 13 settembre 2004, nel caso in cui i soggetti assegnatari delle concessioni non provvedano a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni, rinnovata ed idonea cauzione provvisoria saranno ritenuti rinunciatari all'assegnazione della concessione;

Considerato che le società «Costruzioni Begnini S.p.a.», «Universal Bingo S.r.l.» e «Gregory S.r.l.», con lettere rispettivamente del 30 settembre 2004, del 23 settembre 2004 e dell'11 ottobre 2004 hanno comunicato di rinunciare all'assegnazione della concessione e che le ulteriori società e ditte individuali indicate nell'elenco di cui sopra sono decadute dall'assegnazione delle concessioni non avendo provveduto:

a richiedere il collaudo nei termini perentori stabiliti dal bando di gara e richiamati nel provvedimento di assegnazione della concessione;

a rinnovare la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell'offerta di gara;

Considerato che si ritiene opportuno procedere, nei limiti previsti dal piano di distribuzione territoriale approvato con il citato decreto direttoriale 16 novembre 2000, all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti eventualmente collocati nelle graduatorie provinciali di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel seguente elenco sono indicati i soggetti che sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, per espressa rinuncia ovvero per non aver rinnovato la cauzione provvisoria e non aver richiesto l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, entro la scadenza dei termini stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto direttoriale 11 luglio 2001, termini prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, e indicati nel provvedimento di assegnazione delle concessione (decreto direttoriale 13 settembre 2004):

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	170	Bingo Com Srl	Ascoli Piceno
Avellino	1255	Giomax Srl	Ariano Irpino
Benevento	751	Bingo Srl	Benevento
Bergamo	1	Immobiliare Regina Srl	Bergamo
Bergamo	212	Costruzioni Begnini Spa	Romano di Lombardia
Cagliari	405	Supermercati G. F.	Capoterra
Cosenza	1086	Sogesa Srl	Corigliano Calabro
Genova	93	Bingo Srl	Lavagna
La Spezia	760	Fenelli Alessandro	La Spezia
Modena	1090	Coop. Tempo Libero Bingoo	Modena
Modena	400	Tecno Giochi Srl	Sassuolo
Parma	548	Il Quadrifoglio	Parma
Perugia	1013	Linea Bingo	Bastia
Piacenza	132	Bingo Piacenza di Biso Elisarita	Piacenza
Prato	105	Fineschi Antonio	Prato
Roma	1210	Bintegral Srl	Roma
Roma	1274	Universal Bingo	Roma
Roma	924	Playnet Srl	Roma
Roma	385	Domus Bingo Srl	Roma
Salerno	446	G. & G. Srl	Battipaglia
Sassari	838	Italiano Bingo Srl	Sassari
Teramo	878	L'Oasi del Bingo Snc	Tortoreto
Terni	299	Play Center Srl	Terni
Treviso	670	Gregory Srl	Villorba
Udine	331	Publifan Srl	Udine

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	1267	Giomax Srl	S. Benedetto del Tronto
Avellino	283	A. Argenziano Spa	Avellino
Genova	860	Sistem Shock Srl	Genova
Parma	156	Parma Bingo Srl	Parma
Perugia	1161	Rti Carpine Futura	Magione
Piacenza	137	Bingo Piacenza di Biso Elsarita	Piacenza
Prato	1139	Roma in Vita	Prato
Roma	765	Haiel Games Srl	Roma
Roma	1356	Auro Bingo Srl	Roma
Roma	366	Tris Imm.re Srl	Ciampino
Roma	643	Video Planet Srl	Roma
Salerno	1122	Camping Sporting Sas	Oliastro Marittima
Teramo	913	Ottica Lattanzi	Martinsicuro
Terni	523	Tibingo Srl	Terni
Treviso	545	Aefra Sas	Fonte
Udine	293	Publifan Srl	Basiliano

3. I soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli assegnatari delle concessioni tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nell'elenco di cui al comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 26 luglio 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A07256

DECRETO 27 luglio 2006.

Revoca della concessione n. 084/02, del 5 febbraio 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della società «Torino Bingo S.r.l.».

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;

Vista la convenzione di concessione n. 084/02, stipulata in data 5 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Torino Bingo S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, via Principe Amedeo, 2;

Visto l'art. 6 della sopraindicata convenzione di concessione n. 084/02, il quale stabilisce che «il concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.»;

Visto l'atto di fidejussione n. R/00708, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dalla «SO.FI.SO. S.p.a.», con sede legale in Roma, via Nomentana n. 251, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della «Torino Bingo S.r.l.»;

Viste la lettera raccomandata a/r del 19 febbraio 2004, prot. n. 2004/9224/COA/BNG, con la quale:

è stato comunicato alla «Torino Bingo S.r.l.» che all'esito di accertamenti effettuati presso la Banca d'Italia e la camera di commercio di Roma, è risultato che la «SO.FI.SO. S.p.a.» è stata cancellata dagli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/1993 per gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del testo unico bancario;

è stato richiesto di prestare nuovamente valida ed idonea cauzione di € 516.456,89 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

è stato comunicato che, in mancanza, venendo meno un presupposto essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione;

Vista la lettera raccomandata a/r del 15 giugno 2004, prot. n. 2004/33673/COA/BNG, con la quale è stata sollecitata la prestazione della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Vista la lettera del 5 luglio 2005 con la quale la «Torino Bingo S.r.l.» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione n. 084/02 in capo alla «Solfin S.p.a.»;

Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2003, n. 144, concernente determinazioni in materia di trasferimento dei locali delle sale-Bingo;

Viste le lettere del 7 luglio 2005, del 29 agosto 2005, del 2 novembre 2005 e del 15 novembre 2005, con la quale la «Solfin S.p.a.» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sala-Bingo sita in Torino, via Principe Amedeo n. 2, nei locali siti in Moncalieri, Strada Carignano n. 48, trasmettendo la relativa documentazione tecnica ed amministrativa;

Visto il provvedimento del 2 dicembre 2005, prot. n. 2005/9064/giochi/BNG, con il quale, considerato che la «Solfin S.p.a.» è già titolare della concessione n. 162/T1/04 ed è pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il subentro nella titolarità della concessione n. 084/02, e sussistendo le condizioni stabilite dal decreto direttoriale 17 giugno 2003, è stato autorizzato il trasferimento, della sala-Bingo sita in Torino, via Principe Amedeo n. 2, nei locali siti in Moncalieri, Strada Carignano n. 48, da completare, richiedendone il collaudo da parte dell'Amministrazione, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni stabilito dal decreto direttoriale 17 giugno 2003;

Vista la lettera raccomandata a/r del 9 giugno 2006, prot. n. 2006/19656/giochi/BNG, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, alla «Torino Bingo S.r.l.» e alla «Solfin S.p.a.», l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 84/02, in quanto la «Solfin S.p.a.» non ha inoltrato la richiesta di esecuzione delle operazioni di collaudo della sala-Bingo da approntare nei locali siti in Moncalieri, Strada Carignano n. 48, entro i termini perentori stabiliti dalla vigente normativa;

Considerato che i motivi prospettati dalla «Solfin S.p.a.», con lettera dell'8 giugno 2006, non si configurano come motivi di forza maggiore imprevisti ed imprevedibili, tali da sospendere o interrompere la decorrenza dei sopraindicati termini perentori;

Considerato che la «Torino Bingo S.r.l.» non ha provveduto a prestare nuovamente valida ed idonea cauzione e che l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che «Il Ministero delle finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara».

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Per i motivi indicati in premessa, è revocata nei confronti della «Torino Bingo S.r.l.» la concessione n. 084/02 del 5 febbraio 2002, per la gestione del Bingo nella sala sita in Torino, via Principe Amedeo n. 2.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A07257

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Galigan 240», registrato al n. 13075.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fito-sanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2005 dall'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.» intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Galigan 240» uguale al prodotto di riferimento denominato «Oxyfen» registrato al n. 12337 con D.D. in data 6 settembre 2004 dell'impresa «Agrimport S.p.a.», con sede in Bolzano;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Oxyfen» dell'impresa «Agrimport»;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Galigan 240» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Oxifluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 settembre 2009 l'impresa «Makhteshim Agan Italia S.r.l.», con sede in via Verdi, 12 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato GALIGAN 240 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,250 - 0,500 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Agan Chemical Manufacturers Ltd - Ashdod (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13075.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GALIGAN 240

ERBICIDA SELETTIVO
EMULSIONE CONCENTRATA

Composizione:

Oxifluorfen puro	g. 22.9 (=240 g/l)
Coformulanti ed inerti	q.b.a g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi e la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – Via Verdi 12, 24121 BERGAMO – Tel. 035 243360

Stabilimenti di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. – Ashdod (Israele)
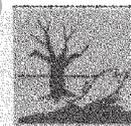
Registrazione Ministero della Salute n del

Contenuto netto: litri 0.250-0.500-1-2-5-10-20 **Partita n°**

Informazioni per il medico: Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporiflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni**: non provocare il vomito. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.**

Caratteristiche: Il prodotto è un erbicida selettivo per il diserbo di: Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Agrumi (arancio, limone, pompelmo), Nocciolo, Cipolla, Aglio, Girasole e Carciofo, di alcune colture traplantate, di Vivai Forestali, Ornamentali. Il prodotto agisce essenzialmente per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Il prodotto è efficace nei confronti di : **graminacee**: Coda di volpe (Alopecurus myosuroides), Agrostide annuale (Apera spica- venti), Loietto (Lolium multiflorum), Fienarola comune (Poa annua), Panicastrella/Falso panico (Setaria spp), Sorghetta (Sorghum halepense da seme). **dicotilodoni:** Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Borsa pastore (Capsella bursa-pastoris), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Ruchetta (Diplotaxis spp), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Galinsoga (Galinsoga parviflora), Geranio a foglie divise (Geranium dissectum), Falsa ortica (Lamium purpureum), Camomilla (Matricaria chamomilla), Acetosella (Oxalis spp), Mercurella (Mercurialis annua), Miagro (Myagrum perfoliatum), Papavero (Papaver rhoeas), Asparaggine (Picris echioides), Polygonum spp., Erba porcellana (Portulaca oleracea), Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum), Rapistro (Rapistrum rugosum), Romici (Rumex spp), Senape selvatica (Sinapis arvensis), Erba morella (Solanum nigrum), Crespino (Sonchus spp), Veronica (Veronica arvensis).

MODALITÀ DI IMPIEGO

Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo, Arancio, Limone, Pompelmo
Pre-emergenza delle infestanti: effettuare la distribuzione del prodotto preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno sul terreno privo di infestanti (quindi dopo una lavorazione) o quando queste cominciano a germinare. Dosi: impiegare il prodotto alla dose di 3-4 litri/ha. La dose più elevata è necessaria per i trattamenti che eventualmente dovessero essere effettuati in primavera.
Post-emergenza delle infestanti: in questo caso il prodotto deve essere impiegato in miscela con basse dosi di Paraquat o Diquat per ottenere una più completa azione distruttiva. La miscela con dipiridilici è consigliabile quando la flora infestante non presenta dominanza di graminacee perennanti. Dosi: 4-5 litri/ha + Dalapon 1,5 kg/ha. In caso di prevalente infestazione di Convolvolo è preferibile associare il Diquat alla dose di 3 litri/ha anziché il Paraquat. Per ottenere un completo controllo delle infestanti per tutta la stagione è necessario effettuare, di norma, due trattamenti all'anno.
Post-emergenza delle graminacee perennanti: in presenza di Cynodon, Agropyron, Agrostis, Bromus, impiegare il prodotto in miscela con Dalapon a dose ridotta. Effettuare il trattamento quando le infestanti presentano germogli lunghi non meno di 20 cm e sono in attiva crescita. Non impiegare la miscela con Dalapon durante i periodi di siccità quando le infestanti sono in fase si semi-dormienza. Dosi: 5 litri/ha + Dalapon 5 Kg/ha.
Avvertenza: nei vigneti e nei frutteti distribuire il prodotto durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento) e dopo l'allegagione o dopo la prima cascola.
Colture trapiantate: il prodotto è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali: **cavolo, cavolfiore.** Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm, ma non filate. Dosi: 2-3 litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni dove le graminacee sono dominanti.
Cipolla, Aglio: il prodotto viene raccomandato per il diserbo di queste colture con intervento in vegetazione e quindi come completamento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando queste colture si presentano nello stadio compreso fra la seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. Dosi: 1,5 litri/ha. Nota: l'aglio può essere diserbato anche in pre-emergenza alla dose di 1,5 litri/ha. Avvertenza: la cipolla può presentare dopo il trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.
Girasole: impiegare il prodotto in pre-emergenza della coltura alla dose di 1 litro/ha. Piogge violente nella fase di emergenza possono produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.
Carciofo: il prodotto può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 litri/ha; b) in post-emergenza della coltura quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche impiegando il prodotto a 2-3 litri/ha con l'eventuale aggiunta di Paraquat a 1,5 litri/ha. Si raccomanda di proteggere il carciofo con una opportuna schermatura.
Vivai forestali, Ornamentali: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Nel diserbo del Convolvolo effettuare due trattamenti; il primo all'inizio della fioritura ed il secondo su ricacci lunghi 40-50 cm. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione.
Aree industriali e civili, bordi stradali, argini: impiegare il prodotto prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Il prodotto va impiegato alla dose di 5-8 litri/ha in 400-800 litri di acqua a seconda del tipo di infestazione e in associazione con altri erbicidi che ne completino lo spettro di azione.
A seconda del tipo di trattamento adottato curare la completa bagnatura del terreno e delle infestanti adottando, a seconda del caso, da 300 a 1000 litri di acqua per ettaro.
Compatibilità: il prodotto e' compatibile con Diquat, Paraquat, Dalapon. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vigneti, Pomacee, Drupacee e Nocciolo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.
Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli uccelli.
Durante la fase di caricamento / miscelazione del prodotto usare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle e visiera.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI: IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A07326

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, è sostituita dalla seguente:

Tipo di macchina e attrezzatura	Potenza netta installata P in kW Potenza elettrica P_{el} in kW ([1]) Massa dell'apparecchio m in kg Ampiezza di taglio L in cm	Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW	
		Fase I A partire dal 3 gennaio 2002	Fase II A partire dal 3 gennaio 2006
Mezzi di compattazione (rulli vibranti, piastre vibranti e vibrocostipatori)	$P \leq 8$	108	105 ([2])
	$8 < P \leq 70$	109	106 ([2])
	$P > 70$	89 + 11 lg P	86 + 11 lg P ([2])
Apripista, pale caricatrici e terne cingolate	$P \leq 55$	106	103 ([2])
	$P > 55$	87 + 11 lg P	84 + 11 lg P ([2])
Apripista, pale caricatrici e terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice; carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo; gru mobili; mezzi di compattazione (rulli statici); vibrofinitrici; centraline idrauliche	$P \leq 55$	104	101 ([2]) ([3])
	$P > 55$	85 + 11 lg P	82 + 11 lg P ([2]) ([3])
Escavatori, montacarichi per materiali da cantiere, argani, motozappe	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	83 + 11 lg P	80 + 11 lg P
Martelli demolitori tenuti a mano	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	94 + 11 lg m	92 + 11 lg m ([2])
	$m \geq 30$	96 + 11 lg m	94 + 11 lg m
Gru a torre		98 + lg P	96 + lg P
Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di saldatura	$P_{el} \leq 2$	97 + lg P_{el}	95 + lg P_{el}
	$2 < P_{el} \leq 10$	98 + lg P_{el}	96 + lg P_{el}
	$10 > P_{el}$	97 + lg P_{el}	95 + lg P_{el}
Motocompressori	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	97 + 2 lg P	95 + 2 lg P
Tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici	$L \leq 50$	96	94 ([2])
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98 ([2])
	$L > 120$	105	103 ([2])

([1]) P_{el} per gruppi elettrogeni di saldatura: corrente convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale a carico relativa al valore più basso del fattore di utilizzazione del tempo indicato dal fabbricante.

([2]) I valori delle fase II sono meramente indicativi per i seguenti tipi di macchine e attrezzature:

– rulli vibranti con operatore a piedi;

– piastre vibranti (P > 3kW);

– vibrocostipatori;

– apripista (muniti di cingoli d'acciaio);

– pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);

– carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo;

– vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione;

– martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano (15 > m 30);

– tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L ≤ 50, L > 70).

I valori definitivi dipenderanno dall'eventuale modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1. Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase I si applicheranno anche nella fase II.

([3]) Per le gru mobili dotate di un solo motore, i valori della fase I si applicano fino al 3 gennaio 2008. Dopo tale data si applicano i valori della fase II.

Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora è calcolato mediante formula, il valore calcolato è arrotondato al numero intero più vicino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: PECORARO SCANIO

06A07325

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Blindar 90 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Blindar 90 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cisterna di Latina, costituita in data 20 aprile 2001 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Giuseppe di Latina, REA n. 141321, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Lupattelli Giuseppe, nato a Roma il 24 luglio 1966 con studio in Roma, via Federico Cesi n. 72, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07302

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S.TUR. - Cooperativa gestione servizi turistici a r.l.», in Ronciglione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.GE.S.TUR. - Cooperativa gestione servizi turistici a r.l.», con sede in Ronciglione (Viterbo) costituita in data 26 marzo 1992 con atto a rogito del notaio dott. Magnanini, REA n. 84346, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sferra Carini Daniele, nato a Roma il 27 maggio 1975 con studio in Roma, via Jacopo da Ponte n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: Bersani

06A07303

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Alen - Piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Alen - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 28 gennaio 2003 con atto a rogito del notaio dott.ssa Montano Rosanna di Firenze, REA n. 536368, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ciardella Claudio, nato il 24 marzo 1975 a Firenze, con studio in Firenze, via delle Masse n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: Bersani

06A07304

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Food Service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Food Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pomezia, (Roma), costituita in data 10 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Bellagamba Augusto, REA n. 938651, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Miuccio Maria Maddalena, nata a Santa Teresa di Riva (Messina) il 8 maggio 1952 con residenza in Montelibretti (Roma), via Garibaldi n. 37/b, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche, schemi idrici regione Molise - Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro - Progetto definitivo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. «legge obiettivo», e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, prevedendo la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (finanziaria per il 2004) e visti in particolare:

il comma 128 che rifinanzia il FAS;

il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, dispone che possa essere effettuata una diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, anche tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa;

i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visti gli articoli 5, comma 1, e 8, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base ai quali questo Comitato finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Molise, la «Ristrutturazione dell'Acquedotto molisano destro»;

Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 61 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/2003) con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha approvato il progetto preliminare dell'«Acquedotto molisano destro», per un importo complessivo di 25.822.000,00 euro, di cui 190.800,00 euro assegnati per lavori di esecuzione di indagini in sito, finalizzate alla predisposizione del progetto definitivo;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla citata legge n. 350/2003 e successive modifiche e integrazioni, riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo Comitato ha finalizzato i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 — al netto di 23 Meuro destinati alla premialità — ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 per il rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, a copertura degli interventi inclusi nell'allegato elenco A secondo l'ordine di graduatoria, che comprende al punto 16 l'intervento «Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro»;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 98, la quale questo Comitato ha finalizzato le disponibilità residue ex delibera n. 21/2004 al finanziamento degli interventi collocati nelle posizioni successive alla undicesima dell'allegato A della suddetta delibera n. 21/2004, stabilendo, altresì, al punto 2.2, che la sottoposizione a questo Comitato avvenga entro il mese di ottobre 2005, a pena di perdita delle disponibilità finanziarie, e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità delle erogazioni;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota n. 690 del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per gli schemi idrici della regione Molise, la relazione istruttoria sul progetto definitivo «Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni, raccomandazioni e programma delle interferenze e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, per l'importo di euro 30.283.995,00 IVA inclusa;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Molise, sottoscritta il 3 giugno 2004;

Considerato che il profilo di spesa riportato, per l'intervento in questione, nel citato allegato A della delibera n. 21/2004 deve essere aggiornato al fine di consentire una adeguata applicazione della riserva premiale;

Tenuto conto che il profilo di spesa dell'intervento in questione è stato aggiornato, come risulta dall'istruttoria tecnica effettuata dall'UVER, acquisita ai fini della determinazione adottata nella seduta del 21 luglio 2005 dal Comitato tecnico interministeriale per l'accelerazione, ex delibera n. 21/2004, punto 2;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

verranno realizzati in particolare:

l'adeguamento della condotta adduttrice dalle sorgenti Rio Freddo alla centrale di sollevamento di S. Maria della Macchie e della condotta di mandata dalla stessa centrale al serbatoio partitore di Monteverde;

la revisione della camera di manovra del serbatoio partitore di Monteverde;

la revisione delle opere edili, delle opere di presa e dei bottini di riunione delle sorgenti del Tammaro;

il monitoraggio della captazione delle sorgenti del Tammaro;

l'alimentazione dal serbatoio partitore di Monteverde del ramo Vinchiaturo-Baranello-Busso, con nuova rete fino al partitore di Vinchiaturo e sostituzione della condotta di collegamento Baranello-Busso;

un intervento sulla adduttrice per Oratino;

interventi sui tratti: partitore S. Stefano - serbatoio Ripalimosani; dal partitore al serbatoio di S. Stefano; dal serbatoio di Colle Impiso al serbatoio di Petrella Tifernina con prolungamento fino a Castellino del Biferno;

la sostituzione del tratto: partitore di Ripabottoni-Marrone;

la revisione delle apparecchiature nelle camere di manovra di sei serbatoi partitori;

una variante sostanziale della rete di alimentazione dei comuni di S. Elia a Pianisi, Monacilioni, Macchia Valfortore, Pietracatella, con l'inserimento di una condotta premente dal serbatoio partitore di Femmina Morta;

un serbatoio di accumulo da mc 1.000;

la condotta di alimentazione Monacilioni-S. Elia a Pianisi-Macchia Valfortore su altro tracciato;

una variante sostanziale di m 2.151 per l'alimentazione di Casacalenda;

la realizzazione di n. 28 serbatoi, con relative condotte di allaccio alla rete alimentatrice principale;

la ristrutturazione dei manufatti principali, con relative apparecchiature idrauliche, dell'acquedotto Sella Cimala - vasca di interruzione Colle Serre;

la sostituzione per m 2.796 della condotta, in fibro cemento del 450, Case Renelle-Sella Cadala con condotta in acciaio;

la sostituzione delle condotte, con variazione delle sezioni e del tracciato, del sistema alimentato dal serbatoio partitore S. Vito e la realizzazione di una linea di alimentazione autonoma per S. Croce di Magliano;

la sostituzione della condotta, con variazione di diametro, serbatoio partitore S.Michele-Montelongo-Rotello;

la predisposizione nel serbatoio partitore S. Michele della interconnessione con il Molisano Centrale;

sono anche previsti modesti adattamenti di percorso, per esigenze di sicurezza della posa in opera delle tubazioni, in conseguenza delle ulteriori indagini geologiche eseguite;

il progetto preliminare è stato approvato, con prescrizioni, da questo Comitato, con la delibera n. 61/2003, per un importo di 25.822.000 euro. L'approvazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, ha determinato l'accertamento della compatibilità ambientale delle opere e perfezionato la localizzazione urbanistica, comportando la automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

il progetto definitivo è stato redatto accogliendo e risolvendo tutte le prescrizioni che i vari soggetti interessati avevano formulato sul progetto preliminare;

l'ERIM ha provveduto a far pubblicare, in data 26 novembre 2003, avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità, secondo le forme previste dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 190/2002;

il Servizio beni ambientali della regione, con riguardo al vincolo paesaggistico, ha espresso parere positivo con nota n. 1794 del 7 gennaio 2004;

l'ERIM, con nota n. 1646 del 4 febbraio 2004, ha dichiarato la rispondenza del progetto definitivo dei lavori di «Ristrutturazione dell'Acquedotto molisano destro» al progetto preliminare in precedenza approvato da questo Comitato, con delibera n. 61 del 25 luglio 2003 e tale dichiarazione è supportata da una relazione del progettista;

l'Autorità di bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, con nota n. 82 del 10 febbraio 2004, ha ritenuto il progetto in esame compatibile con l'attuale pianificazione di Bacino;

sono stati acquisiti una serie di pareri, sia nel corso della Conferenza di Servizi a carattere istruttorio, indetta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tenutasi in data 10 febbraio 2004, sia mediante specifici documenti;

dopo l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità l'ERIM, con nota n. 2046 del 12 febbraio 2004, ha comunicato gli esiti e la conclusione del procedimento di pubblica utilità;

il CTAR della regione Molise ha espresso, sul progetto definitivo, parere favorevole, con prescrizioni, con voto n. 2745 del 25 giugno 2004;

il Servizio geologico regionale ed il Servizio risorse idriche, come richiamato dal voto del CTAR n. 2745 del 25 giugno 2004, hanno espresso parere favorevole;

per la risoluzione delle interferenze è stata seguita la procedura prevista dal decreto legislativo n. 190/2002, con la trasmissione del progetto da parte dell'ERIM, in data 21 novembre 2003, e la convocazione della Conferenza di servizi;

hanno espresso pareri, con prescrizioni e raccomandazioni, i seguenti soggetti interferenti: SNAM - Rete gas, comune di Pietracatella, RFI - Direzione compartimentale di Bari;

sotto l'aspetto attuativo

il soggetto aggiudicatore è individuato, con nota del Presidente della giunta regionale del Molise n. 22940 del 25 ottobre 2004, nella regione Molise, evidenziando la continuità delle procedure poste in essere daIl'ERIM;

ai sensi delle delibere n. 143/2002 e 24/2004, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G57H04000050001;

sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni ed il programma di risoluzione delle interferenze di cui all'allegato 1;

è previsto che i lavori vengano affidati mediante appalto integrato sulla base del progetto definitivo;

sotto l'aspetto finanziario

il costo complessivo dell'intervento proposto è di 30.474.795,00 euro comprensivo di IVA;

tale costo, pur avendo l'ERIM dichiarato, con nota del 4 febbraio 2004, la rispondenza del progetto definitivo dei lavori di «Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro» al progetto preliminare già in precedenza approvato da questo Comitato con la delibera n. 61/2003, risulta superiore a quello di 25.822.000,00 euro, comprensivo di IVA, approvato con la citata delibera;

in relazione al maggiore importo, il CTAR della regione Molise, nel citato voto n. 2745, ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione, riportando tra le sue considerazioni che il progettista ha fornito le necessarie giustificazioni in merito alle variazioni apportate alle singole voci del quadro economico;

la scheda di sintesi del piano economico-finanziario ha messo in luce che la gestione non genera sufficienti ricavi netti per coinvolgere capitali privati a sostegno dell'iniziativa in esame, come confermato dalla Unità tecnica finanza di progetto;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modifiche e integrazioni, è approvato — con le prescrizioni, raccomandazioni e programma di risoluzione delle interferenze proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro», per un importo complessivo di 30.474.795,00 euro, comprensivo di IVA, a fronte dell'importo di 25.822.000,00 euro di cui alla delibera n. 61/2003 di approvazione del progetto preliminare.

1.2 È altresì confermata la localizzazione dell'opera e, conseguentemente, viene esplicitamente dichiarata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

1.3 Conseguentemente l'importo di 30.474.795,00 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare, modificando il precedente limite di spesa stabilito nella precedente delibera n. 61/2003.

1.4 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nel medesimo allegato 1.

Il programma di risoluzione delle interferenze, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato nel sopra citato allegato 1.

2. *Concessione contributo.*

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato alla regione Molise un contributo massimo di euro 30.283.995,00 comprensivo di IVA, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate ex delibera n. 21/2004 come segue:

euro 5.283.995,00 a valere sulle disponibilità relative al 2005

euro 25.000.000,00 a valere sulle disponibilità relative al 2006.

2.2 il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti

della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS verranno destinate da questo Comitato al finanziamento degli interventi inclusi nell'allegato 1 della delibera n. 98/2005 e con le modalità previste al punto 3 della medesima.

2.3 Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva si darà inizio alle attività secondo quanto previsto dall'art. 140, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.

2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

la quota di 5.283.995,00 euro, imputata alle disponibilità FAS relative al 2005, verrà corrisposta in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;

l'80% della quota di 25.000.000,00 euro, imputata alle disponibilità FAS relative al 2006, verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota di cui all'alinea precedente;

il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento «Ristrutturazione dell'acquedotto molisano destro» approvato con la presente delibera.

3.2 Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto esecutivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto esecutivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.5 Ai fini dell'applicazione della riserva premiale, prevista dalla delibera n. 21/2004, il profilo di spesa viene aggiornato nel seguente modo:

2006: 5.474.795,00 euro;

2007: 16.000.000,00 euro.

3.6 Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette al Comitato tecnico ex punto 2 della delibera n. 21/2004 che semestralmente relaziona a questo Comitato, ai sensi del punto 6.1 della delibera n. 98/2005.

3.7 Il CUP G57H04000050001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi delle delibere n. 143/2002 e n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 84

ALLEGATO 1

RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO

Progetto definitivo

DELIBERA n. 152/2005

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

PRESCRIZIONI.

1) L'importo complessivo delle opere finanziate con fondi pubblici sarà opportunamente tenuto in conto nell'ambito degli affidamenti della gestione di servizi idrici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

2) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

3) Gli oneri relativi alla progettazione del piano di sicurezza devono essere stralciati dalle somme oggetto di appalto e conglobati tra le spese tecniche, in quanto la relativa prestazione attiene alle competenze dell'Amministrazione appaltante. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

4) Prima dell'appalto, il responsabile del procedimento dovrà verificare l'avvenuta ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni ed osservazioni formulate, con la conseguente rimodulazione del quadro economico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

5) Il nuovo tracciato sarà mantenuto il più possibile parallelo al tracciato dell'acquedotto esistente, limitando gli attraversamenti in alveo del Torrente Quirino e del Torrente Carapelle ai casi di assoluta necessità e solo nel caso sia possibile escludere l'interferenza con falde idriche o con livelli litologici interessati dallo scavo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

6) In sede di progettazione esecutiva si dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

per l'opera di presa ricadente nell'elemento areale di valore eccezionale art. 7.5f Area di Monte la Costa individuato dal P.T.P.AAV. n. 3, saranno realizzate solo opere di conservazione, miglioramento e ripristino dello stato attuale dei luoghi;

sul tratto Pescasseroli-Candela elemento lineare art. 7.10 del P.T.P.AAV. n. 3 e sulle fasce di rispetto di 50 mt. dovrà essere ripristinato il manto erboso esistente senza modificare lo stato attuale del sito e non vengano realizzate opere fuori terra;

tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua previsti con manufatti in c.a. verranno realizzati con strutture in legno o rivestite in legno aventi caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali in modo da poterne fruire quale integrazione per eventuali percorsi pedonali turistici;

gli interventi ricadenti nel P.P.E. del P.T.P.AAV. n. 2 dovranno essere unicamente interventi di conservazione, miglioramento e ripristino dello stato dei luoghi; anche per il tratturo Celano-Foggia e per le fasce di rispetto di 50 mt, interessati da attraversamenti del tracciato in progetto, non verranno realizzate opere fuori terra e verrà ripristinato il manto erboso senza modificarne lo stato attuale;

l'intervento proposto sarà realizzato in modo da non alterare l'aspetto complessivo dei luoghi;

le briglie saranno rivestite in pietra o realizzate con gabbioni;

dovrà essere salvaguardata la vegetazione fluviale lungo il tracciato della condotta e gli eventuali percorsi di servizio dovranno essere pavimentati con semplice pietrisco;

le opere fuori terra (centrale di sollevamento, partitore, ecc.) dovranno essere mascherate con vegetazione e avere le pareti rivestite con materiali tradizionali (laterizio, pietra);

in sede di progettazione esecutiva dovranno essere allegate le eventuali Verifiche di ammissibilità, per i tematismi interessati, richieste dai Piani paesistici,

prima dell'inizio dei lavori verrà presentata una relazione specialistica che individui le caratteristiche vegetazionali del posto e precisi tecnicamente gli interventi di ripiantumazione da effettuarsi.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

In fase di realizzazione.

7) Per i lavori in alveo, o in prossimità dell'alveo, dovranno essere evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi siti di importanza comunitaria. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) Sarà posta particolare cura nella ricostruzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico-forestale delle aree interessate dai lavori con particolare riguardo al ripristino della vegetazione spondale dei corsi d'acqua. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

PRESCRIZIONI TECNICHE

In sede di redazione del progetto esecutivo.

9) In relazione agli attraversamenti nel comune di S. Polo Matese sarà valutata la possibilità di dar luogo alla costituzione di una servitù. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE.

In sede di redazione del progetto esecutivo.

10) Sarà opportuno valutare soluzioni alternative per i manufatti di accesso alla condotta facente parte dell'«attraversamento torrente Quirino» (tratto Sorgenti di Rio Freddo-Centrale di Sollevamento di S. Maria delle Macchie) prendendo in considerazione ubicazioni esterne alle aree a pericolosità elevata cioè inondabili con tempi di ritorno T inferiori a trenta anni.

PROGRAMMA INTERFERENZE.

11) Il Soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

Assessorato ai LL.PP. - Autorità di Bacino interregionale di Campobasso;

Amministrazione provinciale di Campobasso;

Amministrazioni dei seguenti comuni:

Baranello, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campo di Pietra, Campolieto, Casacalenda, Carcemaggiore, Carcepiccola, Castellino del Biferno, Ferrazzano, Gambatesa, Mirabello Sannitico, Montagano, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Polo Malese, Tufara, Vinchiaturo, Castelpagano, Collesannita;

RFI;

ANAS

S.N.A.M. Rete Gas.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

12) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà SNAM, il sistema di protezione catodica della condotta dell'acquedotto dovrà essere realizzato secondo le norme UNI 9782 ed A.P.C.E. - in vigore (in particolare la posizione degli anodi sacrificali utilizzati per la protezione catodica attiva a corrente impressa); a fine lavori si dovranno effettuare, in contraddittorio, misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni.

Nel caso di incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra le superfici affacciate della condotta verrà interposta un'idonea protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o simili). Tale protezione non è richiesta qualora per altri motivi il metanodotto esistente sia già protetto con cunicolo in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente.

Nel punto di incrocio dovrà essere realizzato un punto di misura elettrica di protezione catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovrà essere effettuata da personale specializzato di quest'ultima società.

In relazione alla realizzazione di eventuali opere accessorie, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo, ecc., si dovrà tener conto che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non è consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere m. 12,5 per parte dall'asse della condotta DN 250 e m. 20 per parte dall'asse della condotta DN 1200. Per eventuali lavori all'interno della fascia asservita si dovrà preventivamente far riferimento al Cento SNAM di Vasto.

13) In riferimento all'interferenza con l'elettrodotto sotterraneo che trasporta energia elettrica dal campo eolico alla sottostazione in contrada Sorienza, si prenderà in considerazione l'ipotesi di spostare il serbatoio di adduzione ubicato nella parte alta del centro urbano del comune di Pietracatella in altro sito.

14) Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la Società Federservizi S.p.a.

ALLEGATO 2

SCHEMI IDRICI REGIONE MOLISE - RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO MOLISANO DESTRO - PROGETTO DEFINITIVO

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione — vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 — l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. in formazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

06A07249

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 giugno 2006.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento, per l'anno 2006, del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 117/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge n. 312/2004);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);

la legge 23 febbraio 2006, n. 51 (di seguito: legge n. 51/2006;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2005);

la deliberazione 20 ottobre 2004, n. 182/04, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato il proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento;

la deliberazione 28 dicembre 2004 n. 245/04, come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni 19 dicembre 2005, n. 280/05 e 29 dicembre 2005, n. 294/05, mediante la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2005, n. 154/05;

la deliberazione 29 dicembre 2005 n. 295/05, mediante la quale l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006;

Considerato che:

la legge n. 481/1995, ha previsto che, a decorrere dal 1996, alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvedesse mediante un sistema di contribuzione da parte dei soggetti esercenti i servizi nei settori dell'energia elettrica e il gas, senza alcun onere sul bilancio dello Stato, nella misura e secondo modalità stabilite annualmente con decreto emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; e che per l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005 la misura del contributo è stata fissata nello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio 2004;

il regime di finanziamento sopra descritto è stato modificato ad opera del comma 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005, introdotto dall'art. 39-*quinquies* della legge n. 51/2006 secondo cui l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, «resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni alla misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65»;

il predetto comma 68-*bis* dell'art. 1 ha disposto, altresì, l'abrogazione dell'art. 2, comma 39 della legge n. 481/1995, che assegnava al Ministro delle finanze il potere di adeguare annualmente la misura del contributo a carico dei soggetti esercenti in relazione agli oneri atti a coprire le spese di funzionamento dell'Autorità;

ai sensi del sopra richiamato comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, la deliberazione con cui l'Autorità modifica l'entità della contribuzione fissandone i termini e le modalità di versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto entro venti giorni dal ricevimento; e che, ai sensi del medesimo comma 65, il decorso di tale termine senza che siano state formulate osservazioni comporta l'esecutività della suddetta deliberazione;

il comma 40, dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004 prevede che le somme versate dai soggetti regolati, afferenti all'Autorità, affluiscono direttamente al bilancio della stessa;

il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1º gennaio 2006-31 dicembre 2006 ha previsto entrate per euro 23.500.000 stimate sul gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della precitata misura del contributo pari allo 0,3 per mille;

la misura del contributo, una volta definita, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e costituisce l'unica fonte di entrata della medesima Autorità per far fronte ai propri oneri di funzionamento;

Ritenuto che:

sia opportuno mantenere per l'anno 2006, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2005, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2006, quale risulta dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota dello 0,3 per mille già definita, per l'anno 2005, con decreto ministeriale 21 luglio 2005;

sia conseguentemente necessario variare la misura del contributo per l'anno 2006, fissata dall'art. 1, comma 68-*bis* della legge n. 51/2006, nonché definire i termini e le modalità di versamento del predetto contributo;

la misura del contributo per l'anno 2006, versandosi in fase di prima applicazione della nuova disciplina legislativa, debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato nell'anno 2005, in quanto ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/2005;

sia opportuno confermare le medesime modalità adottate per il versamento del contributo per l'anno 2005 affinché le somme derivanti dai versamenti da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, da effettuarsi entro il 31 luglio 2006, affluiscano tempestivamente e direttamente all'Autorità;

sia necessario prevedere, in coerenza con quanto precisato al precedente alinea, un'unica modalità di versamento del contributo per l'anno 2006 da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità presso la Banca Intesa S.p.a. che esercita il servizio di tesoreria per conto dell'Autorità;

sia opportuno, altresì, prevedere modalità che consentano ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, che abbiano versato somme non dovute di ottenere il rimborso o la compensazione di quanto indebitamente corrisposto;

la variazione dell'entità della contribuzione fissata dal comma 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005, unitamente alla fissazione dei termini e delle modalità di versamento del contributo, renda necessario inviare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del perfezionamento dell'*iter* procedimentale di approvazione della stessa specificatamente previsto dai commi 65 e 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005;

Delibera:

Art. 1.

Misura del contributo per l'anno 2006

1. Per l'anno 2006, il contributo dovuto all'Autorità dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas è confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della legge n. 266/2005.

Art. 2.

Termini del versamento del contributo per l'anno 2006

1. Il contributo per l'anno 2006 viene versato entro il 31 luglio 2006 ed affluisce direttamente al bilancio dell'Autorità secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Modalità del versamento del contributo per l'anno 2006

1. I soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo per l'anno 2006 unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità di cui al modello allegato (Allegato A).

Art. 4.

Indebiti versamenti

1. Il soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e il gas che abbia versato un contributo senza esservi tenuto ovvero in misura superiore a quella dovuta può scegliere tra la compensazione dell'indebito, computandolo in diminuzione rispetto alla misura del contributo relativo all'anno successivo, ed il rimborso delle somme indebitamente versate.

2. La facoltà di scelta di cui al comma precedente viene esercitata attraverso la presentazione di una istanza motivata, corredata da idonea documentazione giustificativa, all'Autorità entro il termine del 31 ottobre dell'anno in cui è stato effettuato l'indebito versamento. Decorso tale termine, è possibile presentare l'istanza entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello dell'indebito versamento, al fine di ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima.

3. Qualora, l'Autorità non si pronunci entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intenderà accolta.

4. Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di rimborso sono erogate dall'Autorità, a valere sul gettito del contributo riscosso per l'anno successivo a quello dell'indebito versamento.

5. Le somme dovute in esito all'accoglimento delle istanze di compensazione sono portate in compensazione a valere sulle somme dovute per l'anno in cui è stata presentata l'istanza di compensazione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per gli indebiti versamenti effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'istanza di cui al comma 4.2 dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006. In difetto, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 4.2.

2. La presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68-*bis* dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

3. La presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi dei citati commi 65 e 68-*bis*, viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità.

Milano, 19 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

Modello di dichiarazione sostitutiva

Autorità per l'energia elettrica e il gas
piazza Cavour n. 5
20121 Milano

Il sottoscritto ________________________________ nella qualità di __________________________

del soggetto giuridico ____, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara quanto segue:

sede legale ____________________________ provincia ____________________________________

via/piazza ____________________________ c.a.p. ____________________________________

codice fiscale ____________________________ P. IVA ____________________________________

tel.: ____________________________ fax: ____________________________________

e-mail: ____________________________;

Attività svolte nei settori dell'elettricità e del gas (barrare in corrispondenza delle attività di competenza)

Settore dell'Energia elettrica (1)	
Produzione	
Trasmissione	
Dispacciamento	
Distribuzione	
Misura	
Vendita	
Altro	

Settore del Gas (1)	
Coltivazione / Produzione	
Rigassificazione	
Stoccaggio	
Trasporto	
Dispacciamento	
Commercializzazione all'ingrosso	
Distribuzione	
Misura	
Vendita	
Altro	

A) ammontare complessivo dei ricavi del settore dell'elettricità ________________________;

- ammontare dei ricavi assoggettati al contributo (aliquota 0,3 per mille) ________________________;

- ammontare dei ricavi conseguiti nel settore dell'elettricità non assoggettati al contributo (2) ________________________;

B) ammontare complessivo dei ricavi
del settore del gas ______________________;

- ammontare dei ricavi assoggettati
al contributo (aliquota 0,3 per mille) ______________________;

- ammontare dei ricavi conseguiti
nel settore del gas
non assoggettati al contributo (2) ______________________;

C) ammontare dei ricavi in settori diversi (3) ______________________;

ammontare totale dei ricavi a bilancio
(A) + (B) + (C) ______________________;

contributo totale versato ______________________;

D) estremi e data del versamento sul conto corrente bancario **n. 6152334378/08** intestato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas presso **BANCA INTESA S.p.A., filiale n. 2100, Via G. Verdi, n. 8 20121 Milano – ABI: 03069, CAB: 09400:** ______________________.

Note:
(1): Le attività sono elencate in via esemplificativa con riferimento alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2005, n. 154/05

(2): Fornire in calce l'ammontare specificando, per ogni attività, categoria e natura del ricavo non assoggettato al contributo, nonché motivazione della non assoggettabilità.

(3): Fornire in calce l'indicazione degli altri settori in cui opera il soggetto e, in dettaglio, l'ammontare dei relativi ricavi.

La presente dichiarazione e' resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini della contribuzione di cui al comma 68 bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Data ....

Il legale rappresentante

06A07262

DELIBERAZIONE 20 giugno 2006.

Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico (modifiche e integrazioni dell'articolo 14 del testo integrato della qualità dei servizi elettrici). (Deliberazione n. 122/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, (di seguito deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e integrata, e in particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Testo integrato della qualità);

la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di seguito deliberazione n. 250/05) in materia di determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004;

il documento per la consultazione dell'Autorità 11 aprile 2006 «Rilevazione dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico» (di seguito: documento per la consultazione 11 aprile 2006);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 11 aprile 2006.

Considerato che:

con il Testo integrato della qualità l'Autorità:

ha introdotto l'obbligo per le imprese distributrici con più di 5.000 clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) di dotarsi di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico;

tale obbligo è stato introdotto in quanto è funzionale alla successiva introduzione di standard individuali di continuità e indennizzi automatici anche per i clienti BT, attualmente esclusi dalla regolazione individuale delle interruzioni prevista solo per i clienti alimentati in media e alta tensione;

per tenere conto della complessità di realizzazione di sistemi di rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico l'Autorità ha introdotto l'obbligo con un particolare anticipo sul termine per l'adeguamento delle imprese distributrici, fissato al 31 dicembre 2007 dall'art. 14, comma 14.3, del Testo integrato per la qualità;

con deliberazione n. 250/2005, l'Autorità ha accertato, a seguito di verifiche ispettive, che una impresa distributrice (Ae-Ew Bolzano) è già attualmente in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di rete, disponendo di un sistema automatico di aggiornamento quotidiano del numero effettivo di clienti BT in servizio; tale impresa è stata pertanto ammessa a beneficiare del meccanismo di aumento della franchigia per le penalità previsto per incentivare già nel corrente periodo di regolazione la registrazione del numero reale di clienti BT interrotti;

a seguito delle risultanze delle suddette verifiche ispettive e di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese distributrici e di loro associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità, gli Uffici dell'Autorità nel mese di dicembre 2005 hanno avviato una richiesta di informazioni presso le imprese distributrici con più di 5.000 clienti BT con lo scopo di acquisire informazioni relative al grado di conoscenza e informatizzazione della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT), alle modalità di esercizio della rete BT e alla metodologia che tali imprese intendono utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità;

le informazioni pervenute sono state esaminate dagli Uffici dell'Autorità e sono state utilizzate quale base di partenza per la formulazione delle proposte contenute nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 in materia di:

identificazione e adozione di regimi operativi, convenzionalmente identificati dalle lettere A, B e C e caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;

scelta di ogni impresa distributrice del regime operativo da adottare e dichiarazione all'Autorità di tale scelta;

utilizzo della metodologia utilizzata per il calcolo dei clienti BT interrotti, in relazione al regime operativo prescelto, anche per il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, in modo particolare per i casi di guasto monofase su linee BT protette da organi di interruzione unipolari;

gradualità di attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;

per le imprese che adotteranno il regime operativo C tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, adozione di un regime transitorio per la parte di utenza BT non ancora coperta da telegestione;

estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT;

tempi per la comunicazione all'Autorità del regime operativo prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;

ulteriori proposte iniziali, da meglio precisare a seguito della consultazione in materia di penalizzazioni in caso di mancata attuazione dei nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità e di incentivazione del regime operativo C, sotto forma di erogazione *una tantum* di contributi al costo di integrazione del sistema di telegestione ai fini dell'identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni;

tempi per l'introduzione di standard di continuità individuali e indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione alla durata massima di interruzione per singolo cliente.

Considerate:

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:

utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero dei clienti interrotti e il calcolo degli indicatori di continuità del servizio relativi alla durata di interruzione per cliente, in particolare per i casi di guasto monofase e bifase su linee BT protette da interruttori unipolari;

non avviare un regime transitorio per le imprese distributrici che adotteranno il regime operativo C per la parte di utenza BT non coperta da telegestione;

prevedere tempi più lunghi per le imprese distributrici per la comunicazione all'Autorità circa il regime operativo prescelto, subordinando tale comunicazione alle forme di incentivazione che l'Autorità introdurrà;

ulteriori osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunità di:

non prevedere penalizzazioni per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attività necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualità;

introdurre forme di incentivazione anche del regime operativo B;

prevedere l'erogazione di *una tantum* per l'adozione dei regimi operativi B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso di periodi di regolazione successivi al terzo;

differire al terzo periodo di regolazione l'introduzione di standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT e sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.

Ritenuto che:

sia necessario confermare il rilievo della disposizione di cui all'art. 14, comma 14.3 del Testo integrato della qualità, che è funzionale all'introduzione di standard individuali di qualità e indennizzi automatici anche per i clienti BT, come peraltro indicato nel documento per la consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene delineata la tempistica di utilizzo dei dati di continuità per singolo cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);

in relazione al rilievo dell'obiettivo complessivo sopra indicato, in termini sia di protezione dei clienti con eccessivo numero di interruzioni sia di miglioramento complessivo della qualità del servizio, sia opportuno procedere immediatamente alla modifica e integrazione dell'art. 14 del Testo integrato della qualità, al fine di rendere disponibili alle imprese distributrici gli elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso uno dei possibili regimi operativi descritti, di cui il regime A è da considerare come quello minimo per l'intero terzo periodo di regolazione, ferma restando la possibilità per le imprese di adottare regimi operativi con requisiti funzionali non inferiori a quelli del regime operativo A;

sia opportuno confermare, anche alla luce delle osservazioni pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate nel documento per la consultazione 11 aprile 2006, concernenti in particolare:

l'identificazione e l'adozione di regimi operativi caratterizzati da una progressiva migliore approssimazione e da differenti tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT;

la possibilità che le imprese distributrici adottino regimi operativi non codificati dall'Autorità, purché caratterizzati da errori di approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della rete BT non peggiori di quelli identificati per il regime operativo A;

l'introduzione di forme di gradualità di attuazione e di tempi di entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione delle dimensioni delle imprese distributrici e del regime operativo prescelto;

l'estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualità;

i casi di proroga per le imprese distributrici con più di 100.000 clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo B o C senza ausilio della telegestione e per quelle che hanno in corso fusioni o acquisizioni rilevanti;

sia opportuno dare seguito ad alcune osservazioni avanzate dai soggetti interessati, prevedendo che per il terzo periodo di regolazione sarà concesso tenere conto, in proporzione al numero di fasi interessate, del

minor numero di clienti coinvolti in caso di guasto monofase o bifase su linee BT protette da interruttori unipolari ai fini del calcolo dell'indicatore di continuità del servizio relativo alla durata media di interruzione per cliente;

sia opportuno, in considerazione delle osservazioni pervenute circa il rischio di dilazionamento dei piani di installazione dei misuratori telegestiti per via della proposta di adozione, da parte delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione, di un regime transitorio per la parte di utenza BT non coperta da telegestione, formulare una disposizione che minimizzi il rischio segnalato ma nello stesso tempo garantisca la possibilità di applicare dall'inizio del terzo periodo di regolazione almeno standard di qualità sul tempo massimo di ripristino dell'alimentazione e relativi indennizzi automatici a clienti BT che subiscono interruzioni prolungate oltre tali standard, per la determinazione dei quali è in corso un processo di consultazione.

Ritenuto inoltre che:

sia opportuno confermare l'introduzione di forme di penalizzazione per il mancato avvio da parte delle imprese distributrici delle attività necessarie per l'adempimento ai nuovi obblighi di registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione gli orientamenti finali dell'Autorità su tale materia anche alla luce della concreta attuazione delle norme disposte dal presente provvedimento;

sia opportuno limitare le possibili forme di incentivazione al solo regime operativo C realizzato attraverso l'ausilio dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici in bassa tensione, dal momento che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo B, valorizza l'utilizzo di organi di protezione delle linee BT di tipo unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i sistemi informativi consente la massima precisione nella registrazione dell'istante di inizio delle interruzioni, agevolando in tal modo anche la conduzione delle verifiche ispettive;

sia opportuno pertanto approfondire ulteriormente la struttura e l'ammontare delle possibili incentivazioni al regime operativo C nell'ambito della prossima consultazione sulle proposte dell'Autorità per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, fermo restando che tale possibilità potrà essere limitata al solo terzo periodo di regolazione;

sia pertanto necessario prevedere che la comunicazione all'Autorità per l'adozione dei soli regimi operativi B e C potrà essere effettuata successivamente, in modo che le imprese distributrici possano operare le proprie scelte anche in base alle forme di incentivazione che l'Autorità potrà introdurre a seguito delle suddette consultazioni.

Delibera:

1) di sostituire l'art. 14 del Testo integrato della qualità con il disposto normativo di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il Testo integrato della qualità come risultante dalle integrazioni apportate con il presente provvedimento;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 20 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO A

Art. 14.

Gradualità degli obblighi di registrazione delle interruzioni

14.1. Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente art. 3 decorrono dal 1° gennaio 2007.

14.2. Per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2006 la registrazione delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.

14.3. Le imprese distributrici si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, comprovata dalla lista dei medesimi, come di seguito specificati:

a) sistemi in grado di associare ogni cliente BT almeno a una linea BT, identificata in assetto standard della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per sole espansioni di rete e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; in tal caso, sia le interruzioni relative ad una parte di linea BT sia le interruzioni relative alla singola fase di una linea BT sono da considerarsi come interruzioni dell'intera linea BT in assetto standard;

b) sistemi in grado di associare ogni cliente BT alla parte di linea BT sottesa a un organo di protezione o sezionamento, con identificazione dell'assetto reale della rete BT per interruzioni di qualsiasi origine e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi; per interruzioni con origini sulla rete BT sono considerati interrotti tutti i clienti BT associati alla parte di linea BT effettivamente interrotta, anche in caso anche in caso di interruzione dovuta all'intervento di protezione unipolari;

c) sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase, e di aggiornare tale associazione tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT, in accordo a quanto indicato ai commi successivi.

14.4. Le imprese distributrici adottano almeno il sistema di cui al precedente comma 14.3, lettera *a)*:

a) con decorrenza 1º gennaio 2008 per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per gli anni 2008 e 2009, almeno trimestrale per il 2010 e mensile dal 2011;

b) con decorrenza 1º gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 50.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno semestrale per il 2010, almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;

c) con decorrenza 1º gennaio 2011 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 50.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2011 e mensile dal 2012;

d) con decorrenza 1º gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2005, aggiornando lo schema di rete BT per sole espansioni e la consistenza dei clienti BT con cadenza almeno trimestrale per il 2012 e mensile dal 2013.

14.5. Per le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera *b)*, oppure lettera *c)* senza ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, si applicano le date di entrata in vigore indicate al precedente comma 14.4, salvo per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2005 per le quali l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1º gennaio 2009. Le imprese distributrici che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera *b)*, garantiscono le medesime cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT indicate al comma 14.4 anche per manovre e riparazione di guasti sulla rete BT.

14.6. Le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera *c)*, aggiornano lo schema di rete BT per espansioni di rete, manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT con cadenza continuativa. Per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al comma 14.3, lettera *c)*, tramite l'ausilio del sistema di telegestione dei misuratori elettronici, l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti decorre dal 1º gennaio 2010. In via transitoria per gli anni 2008 e 2009 le stesse imprese effettuano, anche con sistemi non automatici, la rilevazione del numero reale di clienti BT soggetti a interruzioni solo quando le stesse sono prolungate oltre gli standard di tempo massimo di ripristino dell'alimentazione che l'Autorità potrà stabilire con apposito provvedimento.

14.7. Le imprese distributrici di qualsiasi dimensione possono definire propri sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione purché caratterizzati da requisiti funzionali non inferiori a quelli del sistema di cui al comma 14.3, lettera *a)*, e da cadenze di aggiornamento dello schema di rete BT non inferiori a quelle indicate al comma 14.4, ferme restando le date di entrata in vigore ivi indicate.

14.8. In via transitoria fino al 31 dicembre 2007, le imprese distributrici che per via di fusioni o acquisizioni di porzioni di reti di distribuzione aumentano il numero dei clienti in misura pari al 25% possono presentare istanza motivata all'Autorità per rinviare di un anno gli obblighi di registrazione del numero reale di clienti BT interrotti. L'Autorità si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorità si pronunci l'istanza si intende tacitamente approvata.

06A07263

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 luglio 2006.

Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. Determinazione dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione ai concessionari e commissari governativi operanti nel periodo 1º gennaio-30 settembre 2006.

1.1. L'importo previsto a titolo di remunerazione dei concessionari e commissari governativi, di cui all'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall'art. 3, comma 37 del predetto decreto legge n. 203 del 2005, spettante ai concessionari e commissari governativi è determinato, per il periodo di operatività 1º gennaio-30 settembre 2006, in misura pari ai 9/12 dell'importo di 470 milioni di euro, corrispondenti ad euro 352.500.000,00.

2. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attività di riscossione per il periodo 1º gennaio-30 settembre 2006.

2.1. La quota pari al 1996 per cento dell'importo da corrispondere ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 4, comma 118, della legge n. 350 del 2003, così come determinato ai sensi del punto 1.1 del presente provvedimento, in ragione del periodo di attività 1º gennaio 30 settembre 2006, corrispondente ad euro 338.400.000,00, è ripartita, per ciascun ambito territoriale, secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella *A* allegata al presente provvedimento.

2.2. La restante quota dell'importo, equivalente ad euro 14.100.000,00, da corrispondere, per il periodo 1º gennaio-30 settembre 2006, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, è ripartita, per euro 122.250,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 13.977.750,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella *B* allegata al presente provvedimento.

2.3. Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, così come modificato dall'art. 3, comma 37 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, prevede che per l'anno 2006 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici statali, un importo pari ad euro 470 milioni.

Alla luce della riforma del sistema di riscossione operata dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, a decorrere dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante la Riscossione S.p.a., cui devono intendersi riferite, a decorrere dalla stessa data, le norme concernenti i concessionari del servizio nazionale della riscossione, comprese, pertanto, quelle relative alla remunerazione del servizio.

Ne deriva che l'importo di 470 milioni di euro, per quanto concerne la quota spettante ai concessionari e commissari governativi, deve essere riparametrato in ragione dei mesi di effettivo svolgimento del servizio, in misura pari ai 9/12 del totale.

Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi della somma spettante agli stessi per il periodo di attività 1° gennaio-30 settembre 2006, determinata in complessivi euro 352.500.000,00.

Ai sensi del comma 119 del predetto art. 4, il 1996 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti è stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione; ai fini della determinazione della somma spettante per il periodo di attività considerato, tali costi sono stati quantificati in misura pari ai 9/12 del totale.

Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per le analoghe fattispecie relative alle indennità spettanti per gli anni precedenti, si è individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2005 in ciascun ambito gestito in forma commissariale e il numero totali degli addetti degli stessi ambiti, tenuto conto che il costo del personale costituisce la voce più rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie.

Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2006 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative ai compensi per l'attività di riscossione:

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120.

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione:

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3, commi 1, 2, 28 e 37.

Roma, 3 luglio 2006

Il direttore: FERRARA

TABELLA A

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE AI CONCESSIONARI E COMMISSARI GOVERNATIVI
PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2006
(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (dal 01/01/2006 al 30/09/2006)
Alessandria	€ 5.768.955,90	0,93	€ 3.145.460,17
Ancona	€ 4.682.098,38	0,75	€ 2.552.862,98
Aosta	€ 1.787.485,68	0,29	€ 974.607,04
Arezzo	€ 4.764.085,07	0,77	€ 2.597.565,32
Ascoli Piceno	€ 4.184.974,24	0,67	€ 2.281.811,48
Asti	€ 2.300.250,85	0,37	€ 1.254.186,64
Avellino	€ 4.637.987,83	0,75	€ 2.528.812,19
Bari	€ 20.629.174,01	3,32	€ 11.247.831,71
Belluno	€ 2.079.112,01	0,33	€ 1.133.613,11
Benevento	€ 2.768.992,62	0,45	€ 1.509.762,97
Bergamo	€ 11.039.970,42	1,78	€ 6.019.423,23
Biella	€ 2.294.463,06	0,37	€ 1.251.030,91
Bologna	€ 11.679.360,41	1,88	€ 6.368.043,64
Bolzano	€ 6.281.721,71	1,01	€ 3.425.040,12
Brescia	€ 12.550.167,64	2,02	€ 6.842.841,77
Brindisi	€ 4.552.574,85	0,73	€ 2.482.241,69
Cagliari	€ 8.970.611,03	1,45	€ 4.891.127,64
Campobasso	€ 2.396.589,60	0,39	€ 1.306.714,29
Caserta	€ 8.192.063,21	1,32	€ 4.466.632,95
Catanzaro	€ 3.838.948,85	0,62	€ 2.093.144,91
Chieti	€ 3.843.754,13	0,62	€ 2.095.764,94
Como	€ 5.845.970,07	0,94	€ 3.187.451,30
Cosenza	€ 8.918.796,00	1,44	€ 4.862.876,06
Cremona	€ 3.274.824,54	0,53	€ 1.785.562,30
Crotone	€ 1.620.191,99	0,26	€ 883.391,98
Cuneo	€ 6.262.056,97	1,01	€ 3.414.318,14
Ferrara	€ 3.705.345,79	0,60	€ 2.020.299,30
Firenze	€ 11.922.770,73	1,92	€ 6.500.760,46
Foggia	€ 7.053.028,24	1,14	€ 3.845.586,58
Forli'	€ 4.140.726,44	0,67	€ 2.257.685,84
Frosinone	€ 4.731.458,66	0,76	€ 2.579.776,13
Genova	€ 13.226.531,72	2,13	€ 7.211.621,89
Gorizia	€ 2.034.870,95	0,33	€ 1.109.491,15
Grosseto	€ 4.052.583,04	0,65	€ 2.209.626,62
Imperia	€ 2.449.748,06	0,39	€ 1.335.698,36
Isernia	€ 1.045.062,05	0,17	€ 569.808,66
L'Aquila	€ 4.296.819,24	0,69	€ 2.342.793,74
La Spezia	€ 2.156.826,94	0,35	€ 1.175.986,32
Latina	€ 5.920.938,21	0,95	€ 3.228.326,86
Lecce	€ 6.622.166,28	1,07	€ 3.610.663,80
Lecco	€ 3.357.269,68	0,54	€ 1.830.514,61
Livorno	€ 4.707.143,78	0,76	€ 2.566.518,71
Lodi	€ 1.744.583,40	0,28	€ 951.215,03
Lucca	€ 4.699.197,06	0,76	€ 2.562.185,85
Macerata	€ 4.090.024,09	0,66	€ 2.230.040,94
Mantova	€ 4.811.534,67	0,78	€ 2.623.436,70
Massa Carrara	€ 2.627.323,68	0,42	€ 1.432.519,53
Matera	€ 2.577.275,85	0,42	€ 1.405.231,49

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

Ambito territoriale	Clausola di salvaguardia (anno 2000)	% di ripartizione	Importo (dal 01/01/2006 al 30/09/2006)
Milano	€ 57.372.532,19	9,24	€ 31.281.746,24
Modena	€ 5.876.865,93	0,95	€ 3.204.296,93
Napoli	€ 27.557.768,32	4,44	€ 15.025.572,04
Novara	€ 3.862.903,19	0,62	€ 2.106.205,76
Nuoro	€ 3.228.318,45	0,52	€ 1.760.205,36
Oristano	€ 1.988.281,72	0,32	€ 1.084.088,88
Padova	€ 9.257.052,19	1,49	€ 5.047.306,55
Parma	€ 3.919.249,06	0,63	€ 2.136.927,72
Pavia	€ 5.496.978,11	0,89	€ 2.997.167,24
Perugia	€ 6.577.534,79	1,06	€ 3.586.328,97
Pesaro-Urbino	€ 4.033.378,65	0,65	€ 2.199.155,63
Pescara	€ 3.778.859,33	0,61	€ 2.060.381,75
Piacenza	€ 3.129.649,21	0,50	€ 1.706.407,04
Pisa	€ 5.129.659,51	0,83	€ 2.796.890,79
Pistoia	€ 3.182.121,97	0,51	€ 1.735.017,23
Pordenone	€ 2.824.427,10	0,46	€ 1.539.988,01
Potenza	€ 4.525.316,57	0,73	€ 2.467.379,41
Prato	€ 3.304.217,44	0,53	€ 1.801.588,46
Ravenna	€ 4.114.248,59	0,66	€ 2.243.249,09
Reggio Calabria	€ 6.520.691,29	1,05	€ 3.555.335,67
Reggio Emilia	€ 4.499.258,86	0,72	€ 2.453.171,73
Rieti	€ 2.890.112,51	0,47	€ 1.575.802,27
Rimini	€ 3.331.075,09	0,54	€ 1.816.232,30
Roma	€ 50.292.710,82	8,10	€ 27.421.551,00
Rovigo	€ 2.496.332,25	0,40	€ 1.361.097,88
Salerno	€ 14.605.060,99	2,35	€ 7.963.249,91
Sassari	€ 4.779.273,41	0,77	€ 2.605.846,60
Savona	€ 3.067.752,67	0,49	€ 1.672.658,62
Siena	€ 4.682.102,36	0,75	€ 2.552.865,15
Sondrio	€ 1.895.368,60	0,31	€ 1.033.429,02
Taranto	€ 4.856.900,36	0,78	€ 2.648.171,85
Teramo	€ 3.263.031,88	0,53	€ 1.779.132,47
Terni	€ 2.371.762,95	0,38	€ 1.293.177,83
Torino	€ 28.879.051,23	4,65	€ 15.745.987,11
Trento	€ 5.560.234,32	0,90	€ 3.031.657,01
Treviso	€ 8.143.890,59	1,31	€ 4.440.367,35
Trieste	€ 3.208.161,50	0,52	€ 1.749.215,00
Udine	€ 6.694.895,27	1,08	€ 3.650.318,49
Varese	€ 9.613.669,91	1,55	€ 5.241.748,46
Venezia	€ 8.396.942,05	1,35	€ 4.578.340,90
Verbano	€ 1.561.819,84	0,25	€ 851.565,20
Vercelli	€ 1.910.387,87	0,31	€ 1.041.618,11
Verona	€ 8.437.598,46	1,36	€ 4.600.508,36
Vibo Valentia	€ 1.661.412,50	0,27	€ 905.867,01
Vicenza	€ 7.565.622,25	1,22	€ 4.125.072,86
Viterbo	€ 3.162.284,03	0,51	€ 1.724.200,82
totale	**€ 620.645.175,81**	**100,00**	**€ 338.400.000,00**

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO RISERVATO AI COMMISSARI GOVERNATIVI
PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2006
(L. 24/12/2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Ambito territoriale	n° dipendenti (*)	% dipendenti	Importo (dal 01/01/2006 al 30/09/2006)
caserta	172	10,08	€ 1.408.420,04
catanzaro	67	3,93	€ 548.628,73
chieti	90	5,27	€ 736.963,97
cosenza	230	13,47	€ 1.883.352,37
crotone	27	1,58	€ 221.089,19
napoli	523	30,64	€ 4.282.579,53
nuoro	47	2,75	€ 384.858,96
oristano	24	1,41	€ 196.523,73
pescara	85	4,98	€ 696.021,53
reggio calabria	135	7,91	€ 1.105.445,96
salerno	137	8,03	€ 1.121.822,93
teramo	64	3,75	€ 524.063,27
vibo valentia	40	2,34	€ 327.539,54
viterbo	66	3,87	€ 540.440,25
TOTALE	**1.707**	**100,00**	**€ 13.977.750,00**

(*) in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2005

N.B.: le percentuali indicate sono visualizzate con arrotondamento al secondo decimale

06A07301

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 agosto 2006.

Rinegoziazione dei prezzi di cessione alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale dei medicinali emoderivati.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 aprile 2006;

Vista la deliberazione n. 12 in data 19 aprile 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1

Prezzo di cessione strutture pubbliche

Il prezzo massimo di cessione alle strutture pubbliche del S.S.N. è definito come da tabelle allegate che fanno parte integrante della presente determinazione. Con periodicità semestrale verrà monitorato lo specifico segmento di mercato.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: MARTINI

TABELLA 1

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe, nota e regime di fornitura	PREZZO PUBBLICO (€)	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
024735021	ALBUMINA UMANA Baxter	1 flac. 50 ml 20 g/100 ml	BAXTER	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
010317028	ALBUMINA UMANA Immuno	1 flac. 50 ml 20% + set	BAXTER	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
034611018	ALBUMINA GRIFOLS	1 flac. 50 ml 20%	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
022515163	ALBITAL	1 flac. da 50 ml 20% + set infusionale	HARDIS S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
021111024	UMAN ALBUMIN	1 flac. 50 ml 20%	KEDRION S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
011544020	ALBUM.UM.BEHRING	1 flac. EV 50 ml 20%	ZLB BEHRING S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,49	33,10
036504052	ALBUREX	1 flac. 50 ml 20% sol. per infus.	ZLB BEHRING S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	42,61	33,10
028989046	PLASBUMIN	1 flac. 50 ml di soluzione al 20%	BAYER S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,45	33,10
029251030	ALBUTEIN	1 flac. 50 ml 20%	ALPHA THERAPEUTIC ITALIA S.P.A.	ALBUMINA	A 15 PT RR	43,48	33,10

TABELLA 2

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe e regime di fornitura	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
027113012	ANTITROMBINA III Immuno	1 flac. 10 ml 500 UI	BAXTER	ANTITROMBINA III	H OSP1	165,00
027113024	ANTITROMBINA III Immuno	1 flac. 20 ml 1.000 UI	BAXTER	ANTITROMBINA III	H OSP1	330,00
027113036	ANTITROMBINA III Immuno	1 flac. 30 ml 1.500 UI	BAXTER	ANTITROMBINA III	H OSP1	495,00
034330035	ANBIN	1 flac. 500 U.I. + 1 sir.	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	165,00
034330047	ANBIN	1 flac. 1.000 U.I. + 1 sir.	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	330,00
029378015	AT III KEDRION	1 flac. EV 500 U.I. + 1 flac. solv 10 ml+set infusionale	KEDRION S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	165,00
029378027	AT III KEDRION	1 flac. EV 1.000 U.I. + 1 flac. solv 20 ml +set infusionale	KEDRION S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	330,00
029378039	AT III KEDRION	1 flac. EV 2.000 U.I. + 1 flac. solv 40 ml+set infusionale	KEDRION S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	660,00
031118019	ATENATIV	1 flac. EV 500 U.I. + 1 fiala solv 10 ml	OCTAPHARMA	ANTITROMBINA III	H OSP1	165,00
031118021	ATENATIV	1 flac. EV 1.000 U.I. + 1 flac. solv 20 ml	OCTAPHARMA	ANTITROMBINA III	H OSP1	330,00
031118033	ATENATIV	1 flac. EV 1.500 U.I. + 1 flac. solv 30 ml	OCTAPHARMA	ANTITROMBINA III	H OSP1	495,00
025766039	KYBERNIN P	1 fiala EV 500 U.I. + 1 fiala solv 10 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	165,00
025766027	KYBERNIN P	1 fiala EV 1.000 U.I. + 1 flac. solv 20 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	ANTITROMBINA III	H OSP1	330,00

TABELLA 3

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe e regime di fornitura	PREZZO PUBBLICO (€)	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
023288032	PROTROMPLEX TIM3	1 fiala 500 U.I. + 1 fiala solv 20 ml	BAXTER	COMPLESSO PROTROMBINICO	A PT RR	208,13	155,11
023309103	UMAN COMPLEX D.I.	1 fiala 500 U.I. + 1 fiala solv 20 ml+set infusionale	KEDRION S.P.A.	COMPLESSO PROTROMBINICO	A PT RR	208,13	155,11
024744056	FEIBA* TIM3	1 fiala EV 1.000 U.I. + 1 flac. solv 20 ml	BAXTER	COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO	A PT RR	1.224,31	1.113,01
024744068	FEIBA* TIM3	1 fiala EV 500 U.I.+ 1 flac. Solv 20 ml + dispositivo Baxject	BAXTER	COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO	A PT RR	612,15	556,50
024744070	FEIBA* TIM3	1fiala EV 1000U.I.+ 1 flac. Solv 20 ml + dispositivo Baxject	BAXTER	COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO	A PT RR	1.224,31	1.113,01

TABELLA 4

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe e regime di fornitura	PREZZO PUBBLICO (€)	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
029117025	IMMUNINE STIM PLUS	1 fiala 600 U.I. + 1 fiala solv	BAXTER	FATTORE IX	A PT RR	392,40	292,45
025841077	AIMAFIX	1 fiala 200 U.I. + 1 fiala solv 5 ml + set	KEDRION S.P.A.	FATTORE IX	A PT RR	124,41	92,72
025841089	AIMAFIX	1 fiala 500 U.I. + 1 fiala solv 10 ml + set	KEDRION S.P.A.	FATTORE IX	A PT RR	326,97	243,68
025841103	AIMAFIX	1 flac. 1.000 U.I. + 1 fiala solv 10 ml + set	KEDRION S.P.A.	FATTORE IX	A PT RR	676,20	503,95
024748042	PROVERTIN UM TIM3	1 fiala EV 600 U.I.	BAXTER	FATTORE VII	A PT RR	466,72	424,29
029225036	IMMUNATE STIM PLUS (Von Willebrand)	1 fiala 1.000 U.I. + 1 fiala solv	BAXTER	FATTORE VIII	A PT RR	682,91	510,00
023308164	UMAN CRY D.I.	1 flac. liofilizzato 250 U.I. + 1 fiala 5 ml	HARDIS S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	192,02	127,50
023308152	UMAN CRY D.I.	1 flac. liofilizzato 500 U.I. + 1 fiala 10 ml	HARDIS S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	387,86	255,00
023308188	UMAN CRY D.I.	1 flac. liofilizzato 1000 U.I. + 1 fiala 10 ml	HARDIS S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	760,22	510,00
023564204	EMOCLOT	1 fiala 250 U.I. + 1 fiala solv 5 ml	KEDRION S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	193,77	127,50
023564216	EMOCLOT	1 fiala 500 U.I. + 1 fiala solv 10 ml	KEDRION S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	392,92	255,00
023564228	EMOCLOT	1 fiala 1.000 U.I. + 1 fiala solv 10 ml	KEDRION S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	771,90	510,00
033657026	BERIATE P	1 flacone polv. e solv. 500 UI	ZLB BEHRING S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	317,50	255,00
033657038	BERIATE P	1 flacone polv. e solv. 1.000 UI	ZLB BEHRING S.P.A.	FATTORE VIII	A PT RR	628,19	510,00
025243130	TISSUCOL ADESIVO TISSUTALE	2 siringhe 0,5 ml	BAXTER	FATTORE XIII	H OSP1	/	61,41
025243142	TISSUCOL ADESIVO TISSUTALE	2 siringhe 1 ml	BAXTER	FATTORE XIII	H OSP1	/	101,60
025243155	TISSUCOL ADESIVO TISSUTALE	2 siringhe 2 ml	BAXTER	FATTORE XIII	H OSP1	/	179,58
025243167	TISSUCOL ADESIVO TISSUTALE	2 siringhe 5 ml	BAXTER	FATTORE XIII	H OSP1	/	457,35

TABELLA 5

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe e regime di fornitura	PREZZO PUBBLICO (€)	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
022601088	TETABULIN	250 U.I./1 ml sol. iniett. in sir. prer.	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	11,36	8,47
022601090	TETABULIN	500 U.I./2 ml sol. iniett. in sir. prer.	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	21,43	15,97
033863010	IGANTET	250 U.I. sol. Iniettabile	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	10,95	8,00
033863022	IGANTET	500 U.I. sol. Iniettabile	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	20,40	15,20
022635041	GAMMA-TET P	250 U.I./1 ml sol. iniett. 1 fiala	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	7,70	7,00
022635054	GAMMA-TET P	500 U.I./2 ml sol. iniett. 1 fiala	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	A RR	15,39	13,99
026978015	VARITECT	1 fiala EV 125 U.I. 5 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA ANTIVARICELLA	H OSP1	/	86,56
026978027	VARITECT	1 fiala EV 500 U.I. 20 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA ANTIVARICELLA	H OSP1	/	322,31
026978039	VARITECT	1 flac. EV 1.250 U.I. 50 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA ANTIVARICELLA	H OSP1	/	696,71
026167015	CYTOTECT BIOTEST	1 fiala EV 500 U.I. 10 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRUS	H OSP1	/	87,09
026167027	CYTOTECT BIOTEST	1 fiala EV 1.000 U.I. 20 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRUS	H OSP1	/	197,05
026167039	CYTOTECT BIOTEST	1 flac. EV 2.500 U.I. 50 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRUS	H OSP1	/	433,67

TABELLA 6

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	Classe e regime di fornitura	Prezzo pubblico	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
025264096	ENDOBULIN	1 fiala EV 500 mg 10 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	21,00
025264110	ENDOBULIN	1 flac. EV 2.500 mg 50 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
025264122	ENDOBULIN	1 flac. EV 5.000 mg 100 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
025264146	ENDOBULIN	1 flac. EV 10.000 mg 200 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	420,00
033240019	GAMMAGARD	1 fiala EV 0,5 g + 1 fiala solv 10 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	21,00
033240021	GAMMAGARD	1 fiala EV 2,5 g + 1 flac. solv 50 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
033240033	GAMMAGARD	1 fiala EV 5 g + 1 flac. solv 96 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
033240045	GAMMAGARD	1 fiala EV 10 g + 1 flac. solv 192 ml	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	420,00
026260075	INTRAGLOBIN	1 fiala EV 500 mg 10 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	21,00
026260087	INTRAGLOBIN	1 fiala EV 1.000 mg 20 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	42,00
026260048	INTRAGLOBIN	1 flac. EV 2.500 mg 50 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
026260051	INTRAGLOBIN	1 flac. EV 5.000 mg 100 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
026260063	INTRAGLOBIN	1 flac. EV 10.000 mg 200 ml	BIOTEST PHARMA GMBH	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	420,00
029249048	FLEBOGAMMA 5%	1 flac. EV 2,5 g 50 ml 5% + set	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
029249051	FLEBOGAMMA 5%	1 flac. EV 5 g 100 ml 5% + set	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
029249063	FLEBOGAMMA 5%	1 flac. EV 10 g 200 ml 5% + set	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	420,00
025773060	BIAVEN V.I.	1 flac. 1.000 mg + 1 flac. solv 20 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	42,00
025773072	BIAVEN V.I.	1 flac. 2.500 mg + 1 flac. solv 50 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
025773084	BIAVEN V.I.	1 flac. 5.000 mg + 1 flac. solv 100 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	Classe e regime di fornitura	Prezzo pubblico	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
025266141	IG VENA	1 flac. 1 g 20 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	42,00
025266154	IG VENA	1 flac. 2,5 g 50 ml + set	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
025266166	IG VENA	1 flac. 5 g 100 ml + set	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
025266178	IG VENA	1 flac. 10 g 200 ml + set	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	420,00
026938062	ISIVEN V.I.	1 fiala 1.000 mg + 1 flac. solv 20 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	42,00
026938074	ISIVEN V.I.	1 fiala 2.500 mg + 1 flac. solv 50 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	105,00
026938086	ISIVEN V.I.	1 fiala 5.000 mg + 1 flac. solv 100 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	210,00
025199011	SANDOGLOBULINA	1 fiala EV 1 g + 1 flac. solv 33 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	42,00
025199023	SANDOGLOBULINA	1 fiala EV 3 g + 1 flac. solv 100 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	126,00
025199035	SANDOGLOBULINA	1 fiala EV 6 g + 1 flac. solv 200 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	252,00
025199047	SANDOGLOBULINA	fiala EV 12 g + 1 flac. solv 200 ml	ZLB BEHRING S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	H OSP1	/	504,00
022547020	IMMUNORHO	200 mcg 1 flac. Polv. 10 ml +fiala solv. 2 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO INTRAMUSCOLARE	A PT RR	38,53	28,72
022547018	IMMUNORHO	300 mcg 1 flac. Polv. 10 ml +fiala solv. 2 ml	KEDRION S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO INTRAMUSCOLARE	A PT RR	57,95	43,19
033867019	IGAMAD	1 fiala 1.250 U.I. (250 mcg) pol. e solv. per sol. Iniett.	GRIFOLS ITALIA S.P.A.	IMMUNOGLOBULINA USO INTRAMUSCOLARE	A PT RR	48,29	35,99
021974035	PARTOBULIN	1 sir. Prer. 1.250 UI sol. Iniett. Uso intram	BAXTER	IMMUNOGLOBULINA USO ENDOVENOSO	A PT RR	48,29	35,99

TABELLA 7

A.I.C.	SPECIALITA'	DESCRIZIONE	DITTA	PRINCIPIO ATTIVO	Classe e regime di fornitura	Prezzo Massimo di cessione ospedaliera (€)
014227033	PPS 5% IMMUNO	flac. da 250 ml	BAXTER	PROTEINE PLASMATICHE	H OSP1	34,77
034540017	OCTAPLAS	1 sacca EV 200 ml	OCTAPHARMA	PROTEINE PLASMATICHE	H OSP1	75,00
033369012	PLASMASAFE	1 sacca EV 200 ml	KEDRION S.P.A.	PROTEINE PLASMATICHE	H OSP1	75,00

06A07297

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 luglio 2006.

Elenco emittenti degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante aggiornato al 1° luglio 2006. (Deliberazione n. 15513).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed, in particolare, l'art. 116 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)*, del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Vista la delibera Consob n. 14372 del 23 dicembre 2003;

Visti gli articoli 2-*bis*, 108, 109, 109-*bis*, 110, 111 e 112, nonché gli allegati 3G e 3G-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005, non prevede più una periodicità semestrale per l'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e dispone, altresì, che tale pubblicazione possa avvenire tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112 della citata delibera Consob n. 11971 ha trasmesso alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 1° luglio 2006, comprende n. 86 emittenti strumenti fmanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 109-*bis*, 110 e 111 della delibera 11971/1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE
Situazione aggiornata al 01/07/2006

N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ASPES MULTISERVIZI SPA - PESARO	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	AURORA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
7	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
10	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
11	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
12	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
13	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
14	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
15	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
16	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
17	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
18	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
19	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
20	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
21	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
22	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
23	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
24	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
26	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
27	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
28	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
29	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
30	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
31	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
32	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
33	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
34	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
35	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
36	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
37	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
38	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
40	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
41	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
42	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
43	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
44	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
45	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
46	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 01/07/2006		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
47	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
48	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
49	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
50	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
51	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
52	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
53	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	obbl. cv.
54	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
55	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
56	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
57	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
58	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
60	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
61	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
63	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
64	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
65	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
66	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
67	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
68	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
69	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
70	EURONORD HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
71	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord. - obbl. cv
72	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
73	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
74	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
75	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO SCARL - LUGO (RA)	azioni part. coop.
76	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
77	LOGITALIA GESTIONI SPA - VICENZA	azioni ord.
78	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
79	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
80	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
81	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
82	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
83	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv
84	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
85	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
86	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

06A07254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 15 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Giuseppe Bilotta, Console onorario della Repubblica di Malta in Torino».

06A07295

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della difesa, recante le modalità di reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

In calce al decreto del 16 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2006 si intendono adottati i seguenti estremi di registrazione:

Registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2006.

Ufficio di controllo atti Ministero della Giustizia, registro n. 9, foglio n. 121.

06A07365

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della Profit Investment SIM e Profit SIM, in Milano

Con decreto ministeriale n. 70848 del 6 luglio 2006 la Profit Investment SIM - Profit SIM, con sede in Milano, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

06A07253

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 agosto 2006

Dollaro USA	1,2798
Yen	146,88
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,493
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68215
Fiorino ungherese	273,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9335
Corona svedese	9,1991
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,090
Franco svizzero	1,5729
Corona islandese	91,28
Corona norvegese	7,8745
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2595
Nuovo leu romeno	3,5386
Rublo russo	34,2620
Nuova lira turca	1,9280
Dollaro australiano	1,6711
Dollaro canadese	1,4441
Yuan cinese	10,2017
Dollaro di Hong Kong	9,9487
Rupia indonesiana	11658,98
Won sudcoreano	1231,49
Ringgit malese	4,7039
Dollaro neozelandese	2,0698
Peso filippino	66,063
Dollaro di Singapore	2,0250
Baht tailandese	48,555
Rand sudafricano	8,8635

Cambi del giorno 3 agosto 2006

Dollaro USA	1,2781
Yen	146,84
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,435
Corona danese	7,4611
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67805
Fiorino ungherese	273,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9232
Corona svedese	9,2035
Tallero sloveno	239,65

Corona slovacca	37,960
Franco svizzero	1,5746
Corona islandese	90,25
Corona norvegese	7,8705
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2650
Nuovo leu romeno	3,5338
Rublo russo	34,2380
Nuova lira turca	1,9145
Dollaro australiano	1,6772
Dollaro canadese	1,4380
Yuan cinese	10,1951
Dollaro di Hong Kong	9,9355
Rupia indonesiana	11640,30
Won sudcoreano	1234,33
Ringgit malese	4,7060
Dollaro neozelandese	2,0559
Peso filippino	66,020
Dollaro di Singapore	2,0177
Baht tailandese	48,401
Rand sudafricano	8,8138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07420 - 06A07419

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxifarm 50%»

Decreto n. 64 del 19 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIFARM 50%».

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio-Emilia), via Togliatti, 5, codice fiscale n. 00273680355.

Produttore: la società VMD, sita in Belgio, Berendonk 74, IT/ZI Hoge Mauw, 2370 Arendonk;

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

sacco da 100 g - A.I.C. n. 103807018;

sacco da 500 g - A.I.C. n. l03807020;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103807032;

sacco da 2 kg - A.I.C. n. l03807044;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103807057.

Composizione: 1000 mg di prodotto contengono: doxiciclina iclato 500 mg pari a doxiciclina base 433.3.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli;

Indicazioni terapeutiche:

nel suini: rinite atrofica causata da pasteurella bronchiseptica, broncopolmoniti causate da paseurella multocida e mycoplasma hyorhinis, pleuropolmoniti causate da actinobacillus pleuropneumoniae;

nei polli: per il trattamento e il controllo delle infezioni del tratto respiratorio causate da mycoplasma spp (m. gallisepticum, m. synoviae e m. meleagridis), escherichia coli e heamophilus paragallinarum, enteriti causate da clostridium perfringens e clostridium colinum.

Tempo di sospensione:

suini: quattro giorni;

polli: sei giorni (non somministrare a galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano).

Validità:

trentasei mesi, nella confezione integra correttamente conservata;

dopo la prima apertura utilizzare il prodotto entro tre settimane;

l'acqua medicata preparata con la dissoluzione del prodotto deve essere utilizzata entro ventiquattro ore e poi rinnovata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izochinossal»

Provvedimento n. 148 del 20 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario IZOCHINOSSAL soluzione per uso orale.

Confezioni:

flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102021019;

flacone vetro da 500 ml - A.I.C. n. 102021021;

fusto polietilene da 5000 ml A.I.C. - n. 102021033.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9, codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 a1 - modifica periodo di validità, inserimento validità dopo prima apertura.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che sarà ora la seguente:

validità:

cinque anni in confezione integra correttamente conservata;

trenta giorni dopo la prima apertura della confezione;

ventiquattro ore dopo diluizione in acqua da bere.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta. L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio relativamente alla validità dopo la prima apertura è di centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivogell»

Provvedimento n. 149 del 20 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario IVOGELL.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102081015;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102081027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km. 20,300, codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - riduzione tempo di sospensione per la specie bovina.

Si autorizza la riduzione dei tempi di sospensione per la carne bovina da quattordici giorni a tredici giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07251

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo Zeta»

Estratto determinazione AIC/N n. 855 del 20 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLICEROLO ZETA anche nelle forme e confezioni: «900 mg supposte» 12 supposte; «1350 mg supposte» 18 supposte e «2250 mg supposte» 18 supposte.

Titolare AIC: Zeta Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana n. 38, 36100 - Vicenza - Codice fiscale n. 00330790247.

Confezione: «900 mg supposte» 12 supposte.

AIC n. 031330071 (in base 10), 0XW3SR (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Zeta Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10 (preparazione, ripartizione, confezionamento).

Composizione: ogni supposta da 900 mg contiene:

principio attivo: glicerolo 900 mg;

eccipienti: sodio stearato 80 mg; sodio carbonato anidro 20 mg.

Confezione: «1350 mg supposte» 18 supposte.

AIC n. 031330057 (in base 10), 0XW3S9 (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Zeta Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10 (preparazione, ripartizione, confezionamento).

Composizione: ogni supposta da 1350 mg contiene:

principio attivo: glicerolo 1350 mg;

eccipienti: sodio stearato 120 mg; sodio carbonato anidro 30 mg.

Confezione: «2250 mg supposte» 18 supposte.

AIC n. 031330069 (in base 10), 0XW3SP (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Zeta Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10 (preparazione, ripartizione, confezionamento).

Composizione: ogni supposta da 2250 mg contiene:

principio attivo: glicerolo 2250 mg;

eccipienti: sodio stearato 200 mg; sodio carbonato anidro 50 mg.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

classificazione ai fini della rimborsabilità.

confezione: AIC n. 031330071 - «900 mg supposte» 12 supposte: classe di rimborsabilità: «C».

confezione: AIC n. 031330057 - «1350 mg supposte» 18 supposte: classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: AIC n. 031330069 - «2250 mg supposte» 18 supposte: Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: AIC n. 031330071 - «900 mg supposte» 12 supposte - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica da non banco.

Confezione: AIC n. 031330057 - «1350 mg supposte» 18 supposte - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica da non banco.

Confezione: AIC n. 031330069 - «2250 mg supposte» 18 supposte - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica da non banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07298

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoltar»

Estratto determinazione AIC/N n. 856 del 20 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZOLTAR nelle forme e confezioni: «3.200 U.I. anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml; «4.250 U.I. anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml; «6.400 U.I. anti Xa/0,6 soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,6 ml; «12.800 U.I. anti Xa/1,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite 1,2 ml.

Titolare AIC: Crinos S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano, Italia, codice fiscale n. 03481280968.

Confezione: «3.200 U.I. anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

AIC n. 035806013 (in base 10), 124QTX (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno - Pescara (Italia), Contrada S. Emidio s. n. civ. (tutte le fasi).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: parnaparina sodica 3,200 U.I. anti Xa;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,3 ml.

Confezione: «4.250 U.I. anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

AIC n. 035806025 (in base 10), 124QU9 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno - Pescara (Italia), Contrada S. Emidio s. n. civ. (tutte le fasi).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: parnaparina sodica 4.250 U.I. anti Xa;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,4 ml.

Confezione: «6.400 U.I. anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,6 ml;

AIC n. 035806037 (in base 10), 124QUP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno - Pescara (Italia), Contrada S. Emidio s. n. civ. (tutte le fasi).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: parnaparina sodica 6.400 U.I. anti Xa;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,6 ml.

Confezione: «12.800 U.I. anti Xa/1,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite 1,2 ml;

AIC n. 035806049 (in base 10), 124QV1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alfa Wassermann S.p.a. - Alanno - Pescara (Italia), Contrada S. Emidio s. n. civ. (tutte le fasi).

Composizione: una siringa preriempita contiene:

principio attivo: parnaparina sodica 12.800 anti Xa;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1,2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica.

Trattamento delle patologie venose ad eziologia trombotica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Fluxum» (AIC n. 026270) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 035806013 «3.200 U.I. anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 035806025 «4.250 U.I. anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 035806037 «6.400 U.I. anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe prenempite 0,6 ml.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 035806049 «12.800 U.I. anti Xa/1,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite 1,2 ml.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 035806013 «3.200 U.I. anti Xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 035806025 «4.250 U.I. anti Xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 035806037 «6.400 U.I. anti Xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,6 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 035806049 «12.800 U.I. anti Xa/1,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite 1,2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 857 del 20 luglio 2006

Titolare AIC: Zeta Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Mentana n. 38 - 36100 Vicenza - Codice fiscale n. 00330790247.

Medicinale: GLICEROLO

Variazione AIC: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della denominazione da «GLICEROLO» a «GLICEROLO ZETA». In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della denominazione e della forma farmaceutica e della confezione:

da:

AIC n. 031330018 - 6 supposte 750 mg;

AIC n. 031330020 - 6 supposte 1.000 mg;

AIC n. 031330032 - 6 supposte 1.500 mg;

AIC n. 031330044 - 6 supposte 2.500 mg;

a:

AIC n. 031330018 - «750 mg supposte» - 6 supposte;

AIC n. 031330020 - «1.000 mg supposte» - 6 supposte;

AIC n. 031330032 - «1.500 mg supposte» - 6 supposte;

AIC n. 031330044 - «2500 mg supposte» - 6 supposte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07300

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.160/D77 del 19 luglio 2006, è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

NEUPRAMIR:

20 compresse 600 mg - A.I.C. n. 028029015;

«600» 1 scatola 20 bustine gran uso orale 600 mg - A.I.C. n. 028029027;

«1200» 1 scatola 10 bustine gran uso orale 1200 mg - A.I.C. n. 028029039;

TENOLONE:

30 compresse 125 mg - A.I.C. n. 024929010.

DESAVAL:

pomata dermatologica 30 g - A.I.C. n. 021336021.

ENDOMIXIN:

16 compresse 250 mg - A.I.C. n. 024610014;

16 compresse 500 mg - A.I.C. n. 024610026.

ARIASOL:

nebulizzatore nasale 10 ml - A.I.C. n. 018616019.

TESTOSTERONE DEPOSITUM LUSOFARMACO:

depot 1 fiala - A.I.C. n. 013566017.

TRICOCET:

20 compresse - A.I.C. n. 014444018.

ASCO C:

10 compresse effervescenti 1 g - A.I.C. n. 020720013;

20 compresse masticabili 500 mg - A.I.C. n. 020720025.

BEPROLO:

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 024838017.

INDORENE:

30 compresse 50 mg - A.I.C. n. 025742014.

KANATROL:

IM 1 fl + 1 fiala 2 ml - A.I.C. n. 016255010.

SPASMOSTOP SOMATICO:

30 confetti 20 mg - A.I.C. n. 027459015;

30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 027459027.

SPASMOSTOP:

30 compresse 40 mg - A.I.C. n. 027458013;

«150 mg polvere e solvente per uso endoscopico» 1 flacone + 1 fiala solvente da 15 ml - A.I.C. n. 027458037;

«150 mg polvere e solvente per uso endoscopico» 10 flaconi + 10 fiale solventi - A.I.C. n. 027458049.

CALFOVITD3:

«800 UI + 1,2 g polvere orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033669019.

LUSOFERR:

10 flac.ni orali/tappo serbat. - A.I.C. n. 029045010.

06A07248

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide UCB».

Con la determinazione n. aR.M.227/D78 del 19 luglio 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta UCB Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

NIMESULIDE UCB - 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028854014;

«100 mg granulato per sospensione orale» - 30 bustine - A.I.C. n. 028854026.

06A07242

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin Rotacap».

Con la determinazione n. aR.M.954/D79 del 19 luglio 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Allen & Hanburys Limited (rappresentata in Italia dalla ditta Glaxosmithkline S.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VENTOLIN ROTACAP:

30 cartucce polvere 0,480 mg - A.I.C. n. 024495018;

«mite» 30 cart. polvere 0,240 mg - A.I.C. n. 024495020.

06A07247

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polio Sabin».

Con la determinazione n. aR.M.954/D80 del 19 luglio 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline Biologicals S.A., (rappresentata in Italia dalla ditta Glaxosmithkline S.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

POLIO SABIN:

«sospensione orale 0,5 ml» 1 contenitore monodose - A.I.C. n. 026054027;

«sospensione orale 0,5 ml» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 026054039;

«sospensione orale 0,5 ml» 25 contenitori monodose - A.I.C. n. 026054041;

«sospensione orale 0,135 ml» 1 contenitore monodose - A.I.C. n. 026054054;

«sospensione orale 0,135 ml» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 026054066;

«sospensione orale 0,135 ml» 25 contenitori monodose - A.I.C. n. 026054078.

06A07245

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.954/D81 del 19 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

LANOXIN:

«0,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flaconcino da 10 ml con contagocce - A.I.C. n. 015724014.

EXOSURF NEONATALE:

flac. liof. 108 mg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 028036010.

ACICLOVIR:

3 flac polv soluz iniett 250 mg - A.I.C. n. 032972010/G;

25 compresse 200 mg - A.I.C. n. 032972022/G;

25 compresse 400 mg - A.I.C. n. 032972034/G;

25 compresse 800 mg - A.I.C. n. 032972046/G;

35 compresse 800 mg - A.I.C. n. 032972059/G;

1 flac sosp orale 100 ml - A.I.C. n. 032972061/G;

1 tubo unguento oftal. 4,5 g - A.I.C. n. 032972073/G;

1 tubo crema 3 g - A.I.C. n. 032972085/G;

1 tubo crema 10 g - A.I.C. n. 032972097/G;

«500 mg polvere per soluzione per infusione» flacone da 500 mg - A.I.C. n. 032972109/G.

AXOREN:

«5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 026541019;

«10 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 026541033.

BRL 17421

IM flacone 500 mg + solv 2 ml - A.I.C. n. 027187018;

IV flacone 500 mg + solv 10 ml - A.I.C. n. 027187020;

IM flacone 1 g + solv 3ml - A.I.C. n. 027187032;

IV flacone 1 g + solv 20 ml - A.I.C. n. 027187044;

IV flacone 2 g - A.I.C. n. 027187057.

BUTAL:

«4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 026911053;

«8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 026911065.

CLOBESOL LIQUIDO:

«scalp fluid» 30 g soluz 0,05% - A.I.C. n. 024752026;

lozione 30 g 0,05% - A.I.C. n. 024752040.

FLOXEF:

IV 1 flac. 0,5 g + 1 f. solv - A.I.C. n. 028141012;

IV 1 flac. 1 g + 1 f.solv. - A.I.C. n. 028141024;

IV 1 flac. 2 g + 1 f.solv. - A.I.C. n. 028141036;

IM 1 flac. 0,5 g + 1 f. solv. - A.I.C. n. 028141048;

IM 1 flac. 1 g + 1 f. solv. - A.I.C. n. 028141051.

HALFAN:

6 compresse 250 mg - A.I.C. n. 027540018;

1 flac. sospensione 45 ml 2% - A.I.C. n. 027540020;

1 flac. sospensione 30 ml 2% - A.I.C. n. 027540032.

KAPANOL:

«20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule - A.I.C. n. 033712011;

«20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033712023;

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule - A.I.C. n. 033712035;

«50 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033712047;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 8 capsule - A.I.C. n. 033712050;

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 16 capsule - A.I.C. n. 033712062.

TURBOCALCIN:

5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 025301084.

VENTOLIN ESPETTORANTE:

«2 mg/10 ml + 100 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml – A.I.C. n. 023393034.

VENTOLIN FLOGO:

«75 mcg +50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 200 erogazioni - A.I.C. n. 024133011.

AUGMENTIN:

«500 mg/10 ml + 100 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 026089060;

«500 mg/10 ml +50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 026089096.

BACTROBAN:

«2% unguento» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028978056.

CADRATEN:

30 compresse 15 mg - A.I.C. n. 026242053;

21 compresse 20 mg - A.I.C. n. 026242077.

CLAVERSAL:

«2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 30 ml - A.I.C. n. 027308042;

«4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 60 ml - A.I.C. n. 027308055.

FLIXONASE:

«50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 150 erogazioni - A.I.C. n. 027657028.

FLIXOTIDE:

«25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni - A.I.C. n. 028667018;

«50 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi - A.I.C. n. 028667133;

«50 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi - A.I.C. n. 028667145;

«100 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi - A.I.C. n. 028667158

«250 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi - A.I.C. n. 028667172;

«500 mcg polvere per inalazione» inalatore 28 dosi - A.I.C. n. 028667196;

«2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose nebules - A.I.C. n. 028667222;

«125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni - A.I.C. n. 028667234;

«250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni - A.I.C. n. 028667259;

«500 mcg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules - A.I.C. n. 028667273;

«2 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose nebules - A.I.C. n. 028667285.

FLUXARTEN:

«10 mg capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C. n. 024410019;

«5 mg capsule rigide» 20 capsule rigide - A.I.C. n. 024410033.

IMIGRAN:

«6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 027975034;

«50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse - A.I.C. n. 027975085.

LACIPIL:

«4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 027830013;

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 027830064;

«6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse - A.I.C. n. 027830076.

LAMICTAL:

«50 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027807015;

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027807027;

«25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027807039;

«200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 027807041;

«25 mg compresse» 42 compresse confezione starter per monoterapia - A.I.C. n. 027807104;

«25 mg compresse» 21 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva con valproato - A.I.C. n. 027807116;

«50 mg compresse» 42 compresse confezione starter per terapia aggiuntiva senza valproato - A.I.C. n. 027807128.

SEBERCIM:

«200 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 024997013.

SEREVENT:

«25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 60 erogazioni - A.I.C. n. 027890108;

«50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi - A.I.C. n. 027890134;

TAGAMET:

«200» 30 bustine 200 mg - A.I.C. n. 023572074;

«200» 40 bustine 200 mg - A.I.C. n. 023572086;

«200» 50 bustine 200 mg - A.I.C. n. 023572098;

«400» 30 bustine 400 mg - A.I.C. n. 023572100;

«400» 40 bustine 400 mg - A.I.C. n. 023572112.

TIMENTIN:

«1,2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027118013;

«1,6 EV pediatrico» flac polv soluz 1,6 g - A.I.C. n. 027118037

«0,6 IM pediatrico» flac polv soluz 0,6 g + f solv 2 ml - A.I.C. n. 027118049;

ZANTAC:

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 024448045;

«300 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 024448108;

«150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse - A.I.C. n. 024448173;

«150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse - A.I.C. n. 024448185;

«300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 024448197;

«300 mg compresse rivestite con film» 44 compresse - A.I.C. n. 024448209.

ZELITREX:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 029503051.

ZINNAT:

«125 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 026915013;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml - A.I.C. n. 026915088;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 026915090.

ZYLORIC:

«300 mg granulato» 28 bustine - A.I.C. n. 021259039.

Con la determinazione n. aR.M.192/D82 del 21 luglio 2006, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta LA.FA.RE. s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

DIMESUL - «100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 032963011;

FARECILLIN - 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 032987011.

Con la determinazione n. aR.M.553/D83 del 21 luglio 2006, sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Innovata Biomed Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

CLICKHALER SALBUTAMOL - inalatore 750 mg polvere 114 MCG/spruzzo (dose misurata) pari a 110 mcg/spruzzo (dose rilasciata) - A.I.C. n. 034137012;

CLICKHALER BECLOMETASONE - polvere per inalazione 50 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi - A.I.C. n. 034554016;

Polvere per inalazione 250 mcg/dose 1 inalatore 100 dosi - A.I.C. n. 034554030.

06A07246 - 06A07244 - 06A07243

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
A02BA03	Famotidina	10 unità 40 mg - uso orale
G04CA02	Tamsulosina	20 unità 0,4 mg - uso orale

06A07296

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 1692 del 21 luglio 2006, la giunta regionale ha nominato la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13, liquidatore della cooperativa «Euroexpressline Piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Roberto Burolo.

06A07258

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Corallo Edilizia Società cooperativa», in Majano

Con deliberazione n. 1693 del 21 luglio 2006, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Giulia Muzzolini, con studio in Udine, via Giannasio Vecchio n. 8, liquidatore della cooperativa «Corallo Edilizia Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Majano, in sostituzione del sig. Fabrizio Corallo.

06A07259

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Global Com. Coop. Società cooperativa», in Monfalcone.

Con deliberazione n. 1694 del 21 luglio 2006, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Global Com. Coop. Società cooperativa», con sede in Monfalcone, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia n. 17.

06A07260

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lattea soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 1688 del 21 luglio 2006, la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Lattea soc. coop. a r.l.», già con sede in Udine, riconfermando quale commissario liquidatore il dott. Giorgio Romanello, con studio in Udine, via Giusti n. 24.

06A07261

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-182) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.